



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.11.2011
COM(2011) 771 definitivo

2011/0349 (COD)

**PACCHETTO DI ADEGUAMENTO AL NUOVO QUADRO NORMATIVO (NQN)
(Attuazione del pacchetto merci)**

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile**

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale, motivazioni e obiettivi della proposta

La presente proposta è presentata nel quadro dell'**attuazione del "pacchetto merci"** adottato nel 2008. Fa parte di un pacchetto di proposte relativo all'adeguamento di dieci direttive sui prodotti alla decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

La normativa di armonizzazione dell'Unione (UE) che garantisce la libera circolazione dei prodotti ha dato un notevole contributo al completamento e al funzionamento del mercato unico. Si basa su un livello di protezione elevato e fornisce agli operatori economici i mezzi per dimostrare la conformità dei loro prodotti, che circolano quindi liberamente grazie alla fiducia riscossa.

La direttiva 93/15/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile è un esempio di normativa di armonizzazione dell'Unione, che garantisce la libera circolazione degli esplosivi. Stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza cui gli esplosivi devono conformarsi ai fini della loro messa a disposizione sul mercato dell'UE. I fabbricanti devono dimostrare che gli esplosivi sono progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e apporre la marcatura CE.

Per quanto concerne la normativa di armonizzazione dell'Unione, l'esperienza attuativa ha evidenziato a livello trasversale alcune carenze e incoerenze nell'attuazione e applicazione, che hanno determinato:

- la presenza sul mercato di prodotti non conformi o pericolosi e quindi una certa mancanza di fiducia nella marcatura CE;
- svantaggi competitivi per gli operatori economici che rispettano la normativa rispetto a quelli che eludono le regole;
- disparità di trattamento nel caso di prodotti non conformi e distorsioni della concorrenza tra operatori economici a causa delle diverse pratiche in materia di applicazione;
- pratiche divergenti per quanto riguarda la designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte delle autorità nazionali;
- problemi riguardanti la qualità di alcuni organismi notificati.

Inoltre il contesto regolamentare è diventato progressivamente più complesso, in quanto spesso a uno stesso prodotto si applicano contemporaneamente numerosi atti normativi. Per gli operatori economici e le autorità, le incongruenze tra questi atti accrescono sempre di più le difficoltà di interpretazione e applicazione della normativa in questione.

Per ovviare alle carenze di carattere orizzontale della normativa di armonizzazione dell'Unione constatate in diversi settori industriali, è stato adottato nel 2008 – nel quadro del **pacchetto merci** – il "**nuovo quadro normativo**". Il suo obiettivo è rafforzare e completare

la disciplina esistente e migliorare gli aspetti pratici dell'attuazione e applicazione delle norme. Fanno parte del nuovo quadro normativo (NQN) due strumenti complementari: **il regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e la decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.**

Il regolamento NQN ha introdotto norme sull'accreditamento (strumento per valutare la competenza degli organismi di valutazione della conformità), nonché prescrizioni in materia di organizzazione e svolgimento delle attività di vigilanza del mercato e in materia di controlli dei prodotti provenienti da paesi terzi. Questo complesso di norme si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 1° gennaio 2010.

La decisione NQN istituisce un quadro comune per la normativa di armonizzazione dell'UE relativa ai prodotti. Questo quadro comprende le disposizioni che generalmente figurano nella normativa dell'UE in materia di prodotti (ad es. definizioni, obblighi degli operatori economici, organismi notificati, meccanismi di salvaguardia, ecc.). Queste disposizioni comuni sono state rafforzate per garantire nella pratica un'attuazione e un'applicazione più efficaci delle direttive. Sono stati introdotti nuovi elementi, quali gli obblighi a carico degli importatori, essenziali per migliorare la sicurezza dei prodotti sul mercato.

Le disposizioni della decisione NQN e del regolamento NQN sono complementari e strettamente collegate tra loro. La decisione NQN stabilisce i rispettivi obblighi a carico degli operatori economici e degli organismi notificati, consentendo alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità responsabili degli organismi notificati di svolgere correttamente le funzioni loro spettanti in forza del regolamento NQN e di garantire un'applicazione efficace e coerente della normativa dell'UE relativa ai prodotti.

A differenza di quanto accade per il regolamento NQN, le disposizioni della decisione NQN non sono tuttavia direttamente applicabili. Occorre integrare nella normativa vigente relativa ai prodotti le disposizioni della decisione NQN in modo che tutti i settori economici cui si applica la normativa di armonizzazione dell'Unione traggano beneficio dai miglioramenti derivanti dal nuovo quadro normativo.

Da un'indagine successiva all'adozione del pacchetto merci nel 2008 è emerso che la maggior parte della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti avrebbe dovuto essere rivista entro i tre anni successivi, non solo per affrontare problemi rilevati in tutti i settori, ma anche per motivi specificamente settoriali. Qualsiasi revisione comporterebbe automaticamente l'adeguamento della normativa in questione alla decisione NQN, in quanto il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a utilizzare quanto più possibile nella susseguente normativa sui prodotti le disposizioni della citata decisione al fine di promuovere la massima coerenza del quadro normativo.

Per una serie di altre direttive di armonizzazione dell'Unione, compresa la direttiva 93/15/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, non era stata prevista alcuna revisione legata a problemi specificamente settoriali entro il periodo suddetto. Tuttavia, per affrontare comunque i problemi connessi alla non conformità e agli organismi notificati in tali settori e per ragioni di coerenza del contesto regolamentare complessivo in materia di prodotti, è stato deciso di adeguare alle disposizioni della decisione NQN queste direttive all'interno di un pacchetto.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La presente iniziativa è conforme all'atto per il mercato unico¹, con il quale è stata sottolineata l'esigenza di ristabilire la fiducia dei consumatori nella qualità dei prodotti presenti sul mercato e l'importanza di rafforzare la vigilanza del mercato.

Sostiene inoltre la politica della Commissione in materia di migliore regolamentazione e semplificazione del contesto regolamentare.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

L'adeguamento della direttiva 93/15/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile alla decisione NQN è stato discusso con gli esperti nazionali responsabili dell'attuazione di tale direttiva nel gruppo di lavoro sugli esplosivi, con il Forum degli organismi notificati e in riunioni bilaterali con le associazioni di settore.

Tra giugno e ottobre 2010 è stata organizzata una consultazione pubblica che ha interessato tutti i settori coinvolti da questa iniziativa. Sono stati previsti quattro questionari mirati, diretti agli operatori economici, alle autorità, agli organismi notificati e agli utilizzatori, per i quali i servizi della Commissione hanno ricevuto 300 risposte. I risultati sono disponibili alla pagina

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/nuovo-legislative-framework/index_en.htm

Oltre alla consultazione generale è stata condotta una consultazione specifica delle PMI. Tra maggio e giugno 2010 sono state consultate 603 PMI attraverso la rete Enterprise Europe. I risultati sono disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/nuovo-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf.

Dalla consultazione è emerso un ampio sostegno a favore dell'iniziativa. Unanime è il consenso sulla necessità di migliorare la vigilanza del mercato e il sistema di valutazione e controllo degli organismi notificati. Le autorità sostengono appieno l'iniziativa in quanto rafforzerà il sistema attuale e migliorerà la cooperazione a livello dell'UE. L'industria prevede che da interventi più efficaci sui prodotti non conformi alla normativa deriveranno condizioni di maggiore parità e che l'allineamento della normativa avrà un effetto di semplificazione. È stata espressa qualche preoccupazione in merito ad alcuni obblighi, che tuttavia risultano indispensabili per rendere più efficiente la vigilanza del mercato. Le misure non comporteranno costi significativi per l'industria e i benefici derivanti da una migliore vigilanza del mercato dovrebbero essere di gran lunga superiori ai costi.

Ricorso al parere di esperti

La valutazione dell'impatto di questo "pacchetto di attuazione" si è fondata in larga misura sulla valutazione dell'impatto effettuata per il nuovo quadro normativo. Al parere degli esperti, raccolto e analizzato in tale contesto, si sono affiancate ulteriori consultazioni di

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2011) 206 definitivo].

gruppi di interesse e di esperti di settore, nonché di esperti con competenze orizzontali nei campi dell'armonizzazione tecnica, della valutazione della conformità, dell'accreditamento e della vigilanza del mercato.

Valutazione dell'impatto

Sulla base delle informazioni raccolte la Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto esaminando e confrontando tre opzioni.

Opzione 1 – Nessuna modifica della situazione attuale

Questa opzione propone di non apportare alcuna modifica alla direttiva vigente e si basa esclusivamente su alcuni miglioramenti che possono derivare dal regolamento NQN.

Opzione 2 – Adeguamento alla decisione NQN mediante misure di carattere non legislativo

L'opzione 2 ipotizza di promuovere l'adeguamento volontario alle disposizioni contenute nella decisione NQN, ad esempio presentando tali norme come migliori pratiche in documenti di orientamento.

Opzione 3 – Adeguamento alla decisione NQN mediante misure di carattere legislativo

Questa opzione consiste nell'includere le disposizioni della decisione NQN nelle direttive vigenti.

L'opzione 3 è risultata l'opzione da preferire in quanto:

- migliorerà la competitività delle imprese e degli organismi notificati che adempiono ai loro obblighi in rapporto a quelli cheaggirano il sistema;
- migliorerà il funzionamento del mercato interno garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in particolare importatori e distributori, nonché degli organismi notificati;
- non comporta costi significativi per gli operatori economici e per gli organismi notificati; non si prevede alcun aggravio, o al massimo un aggravio marginale, dei costi per coloro che già operano in modo responsabile;
- è ritenuta più efficace dell'opzione 2, in relazione alla quale il dubbio è che l'impossibilità di farla valere coattivamente impedisca la realizzazione degli effetti positivi;
- le opzioni 1 e 2 non risolvono i problemi di incoerenza del quadro regolamentare e quindi non producono alcun effetto positivo sulla semplificazione del contesto regolamentare.

3. ELEMENTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA

Definizioni di carattere orizzontale

La proposta introduce definizioni armonizzate dei termini comunemente utilizzati nella normativa di armonizzazione dell'Unione, ai quali è opportuno attribuire un significato uniforme in tutta la normativa interessata.

3.1. Obblighi degli operatori economici e prescrizioni in materia di rintracciabilità

La proposta chiarisce gli obblighi dei fabbricanti e dei mandatari, introducendo inoltre obblighi a carico degli importatori e dei distributori. Gli importatori sono tenuti a verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità applicabile e preparato la documentazione tecnica. Devono inoltre accertarsi con il fabbricante che tale documentazione tecnica possa essere messa a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta e verificare che gli esplosivi rechino la corretta marcatura e siano accompagnati dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza prescritte. Devono conservare una copia della dichiarazione di conformità e garantire che gli esplosivi rechino un'identificazione univoca in conformità della direttiva 2008/43/CE. I distributori devono verificare che l'esplosivo rechi la marcatura CE, l'identificazione univoca e che sia accompagnato dalla documentazione e dalle istruzioni prescritte.

Gli importatori e i distributori devono cooperare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare i provvedimenti opportuni se gli esplosivi da essi forniti non sono conformi.

3.2. Norme armonizzate

La conformità alle norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali. Il 1° giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento sulla normalizzazione europea² che istituisce un quadro giuridico orizzontale per la normalizzazione europea. La proposta di regolamento contiene tra l'altro disposizioni relative alle richieste di normalizzazione presentate dalla Commissione agli organismi europei di normalizzazione, sulla procedura applicabile alle obiezioni alle norme armonizzate e sulla partecipazione dei soggetti interessati al processo di normalizzazione. Le disposizioni della direttiva 93/15/CEE che disciplinano gli stessi aspetti sono state pertanto soppresse dalla presente proposta per ragioni di certezza del diritto.

La disposizione che conferisce la presunzione di conformità alle norme armonizzate è stata modificata per chiarire la portata della presunzione di conformità quando le norme in questione disciplinano solo parzialmente i requisiti essenziali.

3.3. Valutazione della conformità e marcatura CE

La direttiva 93/15/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile ha scelto le procedure appropriate di valutazione della conformità che i fabbricanti devono applicare per dimostrare la conformità dei loro esplosivi ai requisiti essenziali di sicurezza. La proposta adegua queste procedure alle versioni aggiornate contenute nella decisione NQN.

I principi generali della marcatura CE sono enunciati all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, mentre le disposizioni dettagliate relative all'apposizione della marcatura CE sugli esplosivi sono state inserite nella presente proposta.

² COM(2011) 315 definitivo - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.4. Organismi notificati

La proposta rafforza i criteri di notifica per gli organismi notificati, chiarisce che anche le affiliate o i subappaltatori devono adempiere gli obblighi di notifica, introduce requisiti specifici per le autorità di notifica e adegua la procedura di notifica degli organismi notificati. La competenza di un organismo notificato deve essere dimostrata tramite certificato di accreditamento. Qualora non si sia utilizzato l'accreditamento per valutare la competenza di un organismo notificato, la notifica deve comprendere la documentazione attestante in che modo è stata valutata la competenza di tale organismo. Gli Stati membri avranno la possibilità di contestare una notifica.

3.5. Vigilanza del mercato e procedura della clausola di salvaguardia

La proposta rivede la vigente procedura della clausola di salvaguardia. Introduce una fase di scambio di informazioni tra gli Stati membri e precisa i provvedimenti che devono essere presi dalle autorità interessate qualora vengano scoperti esplosivi non conformi. La procedura della clausola di salvaguardia vera e propria – che si conclude con una decisione della Commissione con la quale viene stabilito se la misura è giustificata o meno – è avviata solo se un altro Stato membro si oppone a una misura adottata nei confronti degli esplosivi interessati. Se non vi è dissenso sulla misura restrittiva adottata, tutti gli Stati membri devono realizzare gli interventi opportuni sul loro territorio.

3.6. Comitologia

Le disposizioni riguardanti il funzionamento del Comitato per gli esplosivi sono state adeguate alle nuove disposizioni relative agli atti di esecuzione di cui al Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

Per il mercato interno una competenza concorrente è attribuita all'Unione e agli Stati membri. Il principio di sussidiarietà entra in gioco in particolare in rapporto alle nuove disposizioni intese a migliorare l'applicazione efficace della direttiva 93/15/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Tali disposizioni riguardano gli obblighi dell'importatore e del distributore, la rintracciabilità, la valutazione e la notifica degli organismi notificati e gli

³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

obblighi di cooperazione rafforzata nel quadro delle procedure riviste di salvaguardia e vigilanza del mercato.

Secondo quanto emerge dall'esperienza applicativa della normativa, le misure adottate a livello nazionale hanno determinato impostazioni divergenti e un diverso trattamento degli operatori economici all'interno dell'UE, e ciò vanifica l'obiettivo della presente direttiva. Se per affrontare i problemi vengono adottati interventi a livello nazionale, si rischia di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Inoltre gli interventi a livello nazionale hanno una portata limitata alla competenza territoriale di uno Stato membro. Data la crescente internazionalizzazione degli scambi, il numero dei casi transfrontalieri è in costante aumento. Attraverso un'azione coordinata a livello dell'UE gli obiettivi stabiliti potranno essere conseguiti molto meglio e in particolare la vigilanza del mercato risulterà più efficace. È pertanto più appropriato intervenire a livello dell'UE.

Quanto al problema delle incoerenze nelle direttive, si tratta di una questione che può essere risolta soltanto dal legislatore dell'UE.

Proporzionalità

Nel rispetto del principio di proporzionalità, le modifiche proposte si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Gli obblighi, nuovi o modificati, non impongono oneri e costi inutili all'industria, in particolare alle piccole e medie imprese, né alle amministrazioni. Se è stato constatato che le modifiche possono avere ripercussioni negative, l'analisi degli effetti dell'opzione cerca di offrire la risposta più proporzionata ai problemi individuati. Una serie di modifiche intende migliorare la chiarezza della direttiva vigente senza introdurre nuove prescrizioni che comportino costi aggiuntivi.

Tecnica legislativa utilizzata

L'adeguamento alla decisione NQN comporta una serie di modifiche sostanziali delle disposizioni della direttiva 93/15/CEE del Consiglio. Per assicurare la leggibilità del testo modificato, è stata scelta la tecnica della rifusione conformemente all'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi⁴.

Le modifiche apportate alle disposizioni della direttiva 93/15/CEE del Consiglio riguardano: le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, la presunzione di conformità conferita da norme armonizzate, la dichiarazione di conformità, la marcatura CE, gli organismi notificati, la procedura della clausola di salvaguardia e le procedure di valutazione della conformità.

La proposta non modifica il campo di applicazione e i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 93/15/CEE del Consiglio.

⁴ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

6. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

Spazio economico europeo

La proposta riguarda il SEE e deve quindi essere estesa allo Spazio economico europeo.

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

**PACCHETTO DI ADEGUAMENTO AL NUOVO QUADRO NORMATIVO (NQN)
(Attuazione del pacchetto merci)**

2011/0349 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri ~~delle disposizioni~~
relative alla messa a disposizione ~~all'immissione~~ sul mercato e al controllo degli
esplosivi per uso civile**

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ~~che istituisce la Comunità
economica europea~~, in particolare l'articolo 114 ~~100 A~~,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue,

↓ nuovo

- (1) La direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile⁶ ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Essa deve essere ora

⁵ GU C [] [], pag. [].

⁶ GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

- (2) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93⁷ stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.
- (3) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE⁸ stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. È opportuno adeguare la direttiva 93/15/CEE a tale decisione.

↓ 93/15/CEE considerando 1
(adattato)

~~considerando che l'articolo 8 A stabilisce che il mercato interno debba essere attuato entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;~~

↓ 93/15/CEE considerando 2
(adattato)

~~considerando che l'articolo 100 A, paragrafo 3 del trattato prevede che la Commissione, nelle sue proposte in materia di sicurezza, si basa su un livello di protezione elevato;~~

↓ 93/15/CEE considerando 9
(adattato)
⇒ nuovo

- (4) ⇒ La sicurezza durante il deposito è oggetto della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose⁹, che stabilisce requisiti di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono presenti esplosivi. ~~in materia di La sicurezza le norme relative al trasporto~~ degli esplosivi ☒ durante il trasporto è disciplinata ☒ ~~formano~~

⁷ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

⁸ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

⁹ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

~~oggetto di da~~ convenzioni e ~~di da~~ accordi internazionali comprese le ~~a livello internazionale esistono~~ «raccomandazioni» delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose, Occorre pertanto escludere tali aspetti dal campo di applicazione della presente direttiva. ~~compresi gli esplosivi, la cui sfera d'applicazione oltrepassa l'ambito comunitario; che pertanto la presente direttiva non concerne le norme relative al trasporto;~~

↓ 93/15/CEE considerando 12
(adattato)

- (5) La presente direttiva ~~include~~ dovrebbe includere nel suo campo di applicazione le munizioni, ma solo per quanto concerne le norme relative al controllo dei trasferimenti e ai dispositivi relativi. ~~Si~~ Siccome le munizioni sono oggetto di trasferimenti in condizioni analoghe alle armi, è opportuno che tali trasferimenti siano sottoposti a disposizioni analoghe a quelle applicate alle armi e previste dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi¹⁰.
-

↓ 93/15/CEE considerando 10
(adattato)

- (6) ~~Gli~~ Gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di protezione dei consumatori e la sicurezza del pubblico. ~~si prevede di preparare una direttiva complementare al riguardo;~~ Gli articoli pirotecnici sono oggetto della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici¹¹. È pertanto opportuno che la presente direttiva non si applichi agli articoli pirotecnici.
-

↓ 93/15/CEE considerando 11
(adattato)

- (7) ~~Per~~ Per quanto riguarda la definizione degli esplosivi ~~prodotti~~ di cui alla presente direttiva, ci si deve rifare alla definizione di tali prodotti quale prevista dalle «raccomandazioni» delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose. ~~precitate;~~

¹⁰ GU L 256, 13.9.1991, p. 51.

¹¹ GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.

↓ 93/15/CEE considerando 3
(adattato)
⇒ nuovo

- (8) ☒ Al fine di garantire ☒ ~~la libera circolazione dei prodotti implica che siano soddisfatte talune condizioni essenziali; in particolare che~~ la libera circolazione degli esplosivi ☒ è necessario armonizzare ☒ ~~presuppone l'armonizzazione delle~~ le legislazioni riguardanti ~~l'immissione~~ ⇒ la messa a disposizione ⇐ degli esplosivi nel mercato.

↓ 93/15/CEE considerando 4

~~considerando che gli esplosivi per uso civile formano oggetto di normative nazionali particolareggiate, soprattutto per quanto concerne i requisiti di sicurezza e di sicurezza pubblica; che tali normative nazionali stabiliscono, in particolare, che le autorizzazioni all'immissione nel mercato siano concesse soltanto se gli esplosivi soddisfano ad una serie di prove;~~

↓ 93/15/CEE considerando 5
(adattato)

~~considerando che l'armonizzazione delle condizioni di immissione nel mercato implica che le disposizioni nazionali divergenti siano armonizzate per garantire la libera circolazione di questi prodotti, senza che vengano abbassati gli attuali livelli ottimali di sicurezza e di sicurezza pubblica;~~

↓ 93/15/CEE considerando 6
(adattato)

~~considerando che la presente direttiva definisce soltanto i requisiti essenziali cui devono soddisfare le prove di conformità degli esplosivi; che, per facilitare la prova della conformità ai requisiti essenziali, è molto utile la disponibilità di norme armonizzate a livello europeo per quanto concerne, in particolare, i metodi di prova degli esplosivi; che tali norme non esistono attualmente;~~

↓ 93/15/CEE considerando 7
(adattato)

~~considerando che dette norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare l'attuale forma non vincolante; che, a tal fine, il comitato europeo per la standardizzazione (CEN) è stato riconosciuto come uno dei due organismi competenti per adottare norme armonizzate, in conformità degli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione, il CEN ed il CENELEC, ratificati il 13 novembre 1984; che, ai fini della~~

~~presente direttiva, si intende per norma armonizzata un testo contenente specifiche tecniche adottate dal CEN, su mandato della Commissione, in conformità della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche¹², e agli orientamenti generali di cui sopra;~~

↓ 93/15/CEE considerando 13

~~deve essere garantita anche la tutela della salute e della incolumità dei lavoratori che producono o impiegano gli esplosivi; che è attualmente in preparazione una direttiva complementare, che concernerà soprattutto la tutela della salute e della incolumità dei lavoratori nel quadro della produzione, del deposito e dell'impiego degli esplosivi;~~

↓ nuovo

- (9) Gli operatori economici sono responsabili della conformità degli esplosivi, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone e la sicurezza pubblica nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.
- (10) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione adottano le misure necessarie per garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo gli esplosivi conformi alla presente direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.
- (11) Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. La valutazione della conformità deve quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.
- (12) È necessario garantire che gli esplosivi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione in merito a tali esplosivi. Occorre pertanto provvedere affinché gli importatori si assicurino che gli esplosivi che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva e che non immettano sul mercato esplosivi che non sono conformi a tali prescrizioni o che presentano rischi. Deve essere inoltre previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura degli esplosivi e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza a fini di controllo.
- (13) Il distributore mette un esplosivo a disposizione sul mercato dopo che è stato immesso sul mercato dal fabbricante o dall'importatore e agisce con la dovuta attenzione per garantire che la sua manipolazione dell'esplosivo non incida negativamente sulla conformità dello stesso.

¹² ~~GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 90/230/CEE della Commissione (GU n. L 128 del 18.5.1990, pag. 15).~~

- (14) Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un esplosivo in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni della presente direttiva deve esserne considerato il fabbricante e deve pertanto assumersi i relativi obblighi.
- (15) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, devono essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sull'esplosivo in questione.
- (16) È essenziale identificare in modo univoco gli esplosivi per poter disporre di registri degli esplosivi completi e precisi lungo tutta la catena della fornitura. Detto dispositivo deve consentire l'identificazione e la rintracciabilità di un esplosivo dal sito produttivo e dalla prima immissione sul mercato fino all'utilizzatore finale e al suo impiego, così da prevenire abusi e furti e da aiutare le autorità incaricate dell'applicazione della legge a stabilire la provenienza di esplosivi smarriti o rubati. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita anche il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato prodotti non conformi.
- (17) Le disposizioni della presente direttiva relative alla messa a disposizione sul mercato devono basarsi sulla descrizione dei requisiti essenziali di sicurezza per gli esplosivi al fine di proteggere gli utilizzatori e di prevenire gli incidenti. Per facilitare la valutazione della conformità a tali requisiti, è necessario prevedere la presunzione di conformità degli esplosivi conformi alle norme armonizzate adottate conformemente al regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con la finalità di formulare specifiche tecniche dettagliate per la progettazione, la fabbricazione e il collaudo degli esplosivi¹³.
- (18) Il regolamento (UE) n. [...] [regolamento sulla normalizzazione] prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.

<p>↓ 93/15/CEE considerando 8 (nuovo)</p>

~~la decisione 90/683/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica¹⁴, ha creato i mezzi armonizzati in materia di procedure di valutazione della conformità; che l'applicazione dei suddetti moduli agli esplosivi consente di determinare la responsabilità dei fabbricanti e degli organismi incaricati di attuare procedure di valutazione della conformità tenendo conto della natura degli esplosivi;~~

¹³ GU C [] [], pag. [].

¹⁴ GU n. L 380 del 31.12.1990, pag. 13.

- (19) Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli esplosivi messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli. In virtù delle loro caratteristiche specifiche e dei pericoli ad essi connessi, gli esplosivi vanno sempre sottoposti a verifica di terzi – esame UE del tipo. I fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca informazioni dettagliate sulla conformità di un esplosivo alle prescrizioni degli atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione.
- (20) La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la presente direttiva deve dettare le norme che disciplinano l'apposizione della marcatura CE.
- (21) Le procedure di valutazione della conformità prescritte nella presente direttiva richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, notificati dagli Stati membri alla Commissione.
- (22) L'esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti nella direttiva 93/15/CEE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di prestazioni degli organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.
- (23) Per garantire un livello coerente di qualità della valutazione della conformità è anche necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.
- (24) Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la conformità ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si deve presumere che sia conforme alle corrispondenti prescrizioni fissate nella presente direttiva.
- (25) Il sistema previsto dalla presente direttiva deve essere completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accREDITAMENTO è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, esso deve essere usato anche ai fini della notifica.

- (26) L'accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, deve essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a effettuare da sé tale valutazione. In tal caso, onde assicurare il livello di credibilità opportuno delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.
- (27) Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per i prodotti da immettere sul mercato dell'Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e il controllo degli organismi già notificati siano estesi anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.
- (28) È necessario aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.
- (29) Visto che gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta l'Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.
- (30) Nell'interesse della competitività è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.
- (31) Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che agli esplosivi si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. La presente direttiva non deve impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.
- (32) È opportuno completare il sistema attuale con una procedura in base alla quale le parti interessate sono informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone o per altri aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici. Esso deve consentire inoltre alle

autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

- (33) Nei casi in cui gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro sia giustificata, non occorre prevedere ulteriori interventi della Commissione, tranne qualora la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.

↓ 93/15/CEE considerando 14
(adattato)

- (34) ~~in~~ Nel caso di minacce o di pregiudizio gravi alla sicurezza pubblica a seguito ~~causa~~ della detenzione o dell'impiego illeciti di esplosivi o di munizioni ~~che rientrano nella presente direttiva, conviene~~ è opportuno consentire agli Stati membri di derogare, a date condizioni, ~~alle disposizioni della~~ presente direttiva in materia di trasferimenti di esplosivi e di munizioni per prevenire detta detenzione o detto impiego illeciti.

↓ 93/15/CEE considerando 15
(adattato)

- (35) ~~in fine che~~ Si devono stabilire meccanismi di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri . Di conseguenza, ~~e che è opportuno al riguardo che~~ le autorità competenti devono conformarsi ~~si conformino~~ al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, ~~(CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981~~, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale e ~~e~~ agricola.¹⁵

↓ 93/15/CEE considerando 16
(adattato)

- (36) È opportuno che la presente direttiva non pregiudichi¹⁵ la facoltà degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illegale di esplosivi e di munizioni.¹⁵

↓ nuovo

- (37) Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del

¹⁵ GUL 82 del 22.3.1997, pag. 1 ~~144 del 02.06.1981, pag. 1.~~

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁶.

- (38) La procedura d'esame deve essere seguita per l'adozione degli atti di esecuzione allo scopo di stabilire le condizioni per un sistema di identificazione e di rintracciabilità degli esplosivi.
- (39) Al fine di raggiungere gli obiettivi della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di misure dell'Unione concernenti l'adeguamento della presente direttiva alle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.
- (40) Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (41) Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva e ne garantiscono l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (42) Poiché l'obiettivo della presente direttiva – ossia assicurare che gli esplosivi presenti sul mercato soddisfino requisiti che offrano un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza e di altri interessi pubblici, garantendo nel contempo il funzionamento del mercato interno – non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri e può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.
- (43) È necessario prevedere disposizioni transitorie che consentano agli esplosivi già immessi sul mercato a norma della direttiva 93/15/CEE di essere messi a disposizione sul mercato.
- (44) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 93/15/CEE. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva 93/15/CEE.
- (45) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto interno e di applicazione della direttiva 93/15/CEE.

¹⁶ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

↓ 93/15/CEE (adattato)

~~HA~~ HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO ~~1~~

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente direttiva riguarda quanto segue: ~~gli esplosivi definiti al paragrafo 2.~~

↓ nuovo

(a) gli esplosivi per uso civile,

(b) i trasferimenti di munizioni e lo scambio di informazioni su tali trasferimenti di cui agli articoli 12, 13 e 14.

↓ 93/15/CEE

~~32~~. La presente direttiva non riguarda:

↓ 93/15/CEE (adattato)

a) gli esplosivi, ~~comprese~~ e le munizioni, destinati ad essere utilizzati, in conformità ~~de~~ alla legislazione nazionale, dalle forze armate e dalla polizia, ~~;~~

b) gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/23/CE.

↓ 93/15/CEE

~~le munizioni, salvo per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19.~~

53. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri designino talune sostanze non contemplate dalla presente direttiva come esplosivi in virtù di ~~una legge~~ leggi o ~~di una regolamentazione nazionale~~.

Articolo 2 [Articolo R1 della decisione n. 768/2008/CE]
 Definizioni

4. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) ~~2. Per 'esplosivi' si intendono~~ le materie e gli oggetti considerati tali nelle «Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose» e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni;
- 2) ~~«Raccomandazioni delle Nazioni Unite»:~~ le raccomandazioni stabilite dal comitato di esperti in materia di trasporto delle merci pericolose dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, pubblicate da tale organizzazione (Libro arancione), nella versione modificata vigente alla data di adozione della presente direttiva;
- 3) ~~«sicurezza»:~~ la prevenzione degli incidenti, o, ove non sia possibile, la limitazione dei loro effetti;
- 4) ~~«sicurezza pubblica»:~~ la prevenzione di qualsiasi utilizzazione a fini contrari all'ordine pubblico;
- 5) ~~«armaiolo»:~~ la persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione, commercio, scambio, nolo, riparazione o trasformazione di armi da fuoco e di munizioni;
- 6) ~~«licenza di trasferimento»:~~ la decisione presa nei confronti dei trasferimenti previsti di esplosivi all'interno dell'Unione della Comunità;
- 7) ~~«impresa del settore degli esplosivi»:~~ ⇒ 'operatori economici': il fabbricante, il suo mandatario, l'importatore, il distributore e qualsiasi persona giuridica o fisica ~~che possieda una licenza o autorizzazione di fabbricazione,~~ impegnata nello stoccaggio, nell'utilizzazione, nei trasferimenti ⇒ nell'esportazione o nel commercio degli esplosivi;
- 8) ~~«trasferimento»:~~ qualsiasi spostamento fisico di esplosivi all'interno dell'Unione, del territorio della Comunità eccettuati gli spostamenti realizzati in un medesimo sito;
- 9) ~~«immissione~~ ⇒ messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi ~~prima messa a disposizione, a titolo gratuito o oneroso,~~ ⇒ fornitura di un esplosivo esplosivi di cui alla presente direttiva in vista di una loro per la distribuzione e/o l'utilizzazione nel mercato ~~comunitario~~ dell'Unione ⇒ nel corso di un'attività commerciale, sia a titolo oneroso che gratuito .

↓ nuovo

- 10) 'immissione sul mercato': la prima messa a disposizione di un esplosivo sul mercato dell'Unione;
- 11) 'fabbricante': una persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- 12) 'mandatario': una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
- 13) 'importatore': una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione esplosivi provenienti da un paese terzo;
- 14) 'distributore': una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato esplosivi;
- 15) 'specifiche tecniche': un documento che prescrive i requisiti tecnici che gli esplosivi devono soddisfare;
- 16) 'norma armonizzata': una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sulla normalizzazione];
- 17) 'accreditamento': l'accreditamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 18) 'organismo nazionale di accreditamento': l'organismo nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 19) 'valutazione della conformità': il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza relativi a un esplosivo;
- 20) 'organismo di valutazione della conformità': un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
- 21) 'richiamo': qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un esplosivo già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
- 22) 'ritiro': qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un esplosivo presente nella catena di fornitura;
- 23) 'marcatura CE': una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'esplosivo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
- 24) 'normativa di armonizzazione dell'Unione': la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.

CAPO II

ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI RELATIVE AGLI ESPLOSIVI

Articolo 3~~2~~

⊗ Libera circolazione ⊗

~~1.~~ Gli Stati membri non possono vietare, ridurre od ostacolare l'immissione ⇒ la messa a disposizione ⇐ nel mercato degli esplosivi che ~~rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e che ne~~ soddisfano i requisiti della presente direttiva.

Articolo 4

⊗ Messa a disposizione nel sul mercato ⊗

~~2.~~ Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che gli esplosivi ~~che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva~~ possano essere immessi ⇒ messi a disposizione ⇐ nel mercato ~~comunitario~~ solo se sono conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva, se sono muniti della marcatura CE quale descritta all'articolo 7 e se sono stati sottoposti ad una valutazione della loro conformità secondo le procedure di cui all'allegato II.

~~3.~~ Se gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva formano oggetto di altre direttive concernenti altri aspetti che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che i prodotti succitati sono ritenuti conformi anche alle disposizioni di queste altre direttive ad essi applicabili.

Articolo 3

~~Gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva devono soddisfare~~ ⊗ soddisfano ⊗ ⇒ tutti ⇐ i requisiti essenziali di sicurezza ⊗ della presente direttiva ⊗ figuranti all'allegato I ad essi applicabili.

CAPO 2

⊗ OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI ⊗

Articolo ~~514~~

⊗ Licenza e autorizzazione ⊗

~~Gli Stati membri tengono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione le informazioni aggiornate relative alle imprese del settore degli esplosivi che possiedono una licenza o un'autorizzazione, quali sono previste dall'articolo 1, paragrafo 4.~~

↓ nuovo

Per poter fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi, gli operatori economici devono essere in possesso di una licenza o di un'autorizzazione apposita.

Il paragrafo precedente non si applica ai dipendenti di un operatore economico in possesso di una licenza o di un'autorizzazione.

Articolo 6 [Articolo R2 della decisione n. 768/2008/CE]

Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione di esplosivi sul mercato o del loro utilizzo, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19.

Qualora la conformità di un esplosivo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

Non è necessario apporre la marcatura CE sugli esplosivi fabbricati per uso personale, sugli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina e sugli esplosivi fabbricati sul luogo dell'esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione (produzione "in loco").

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per almeno dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'esplosivo, nonché delle

modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell'esplosivo.

5. I fabbricanti garantiscono che i loro esplosivi rechino l'identificazione univoca a norma della direttiva 2008/43/CE¹⁷ della Commissione.
6. I fabbricanti garantiscono che i loro esplosivi siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
7. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
8. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'esplosivo, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi che hanno immesso sul mercato.

Articolo 7 [Articolo R3 della decisione n. 768/2008/CE]

Mandatari

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.
Gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.
2. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i seguenti compiti:
 - (a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato;
 - (b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un esplosivo;
 - (c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi che rientrano nel mandato del mandatario.

¹⁷ GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8.

Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo esplosivi conformi.
2. Prima di immettere un esplosivo sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sull'esplosivo sia apposta la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti prescritti.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, non immette l'esplosivo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l'esplosivo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori garantiscono che gli esplosivi importati rechino un'identificazione univoca a norma della direttiva 2008/43/CE.
4. Gli importatori garantiscono che l'esplosivo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre un esplosivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità agli obiettivi essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
7. Per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato gli importatori conservano la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità.
8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un esplosivo in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi che hanno immesso sul mercato.

Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un esplosivo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni della presente direttiva.
2. Prima di mettere un esplosivo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui l'esplosivo deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui alla direttiva 2008/43/CE.

Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, non mette l'esplosivo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l'esplosivo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3. I distributori garantiscono che, mentre un esplosivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità agli obiettivi essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un esplosivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale esplosivo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'esplosivo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'esplosivo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un esplosivo. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi che hanno messo a disposizione sul mercato.

Articolo 10

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o un distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6 quando immette sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un esplosivo già immesso sul mercato in modo tale che la conformità alla presente direttiva potrebbe esserne compromessa.

↓ 93/15/CEE (adattato)

CAPO ~~3~~III

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA ~~RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E AL CONTROLLO DEGLI ESPLOSIVI NELLA COMUNITÀ~~

Articolo ~~11~~19

Trasferimenti di esplosivi

1. Gli esplosivi ~~oggetto della presente direttiva~~ possono essere trasferiti solamente secondo la procedura prevista nei paragrafi da 2 a 8 ~~seguenti~~.

↓ 93/15/CEE

~~2. I controlli effettuati in applicazione del diritto comunitario o della legislazione nazionale in caso di trasferimenti di esplosivi disciplinati nella presente direttiva non vengono più effettuati in quanto controlli alle frontiere interne, ma rientrano unicamente nell'ambito dei controlli normali effettuati in modo non discriminatorio su tutto il territorio della Comunità.~~

↓ 93/15/CEE (adattato)

⇒ nuovo

- ~~23.~~ 23. Per poter trasferire esplosivi, l'acquirente il destinatario deve ottenere una licenza di trasferimento dall'autorità competente ~~del luogo~~ dello Stato membro di destinazione. L'autorità competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o più Stati membri deve essere notificato dal responsabile del trasferimento alle autorità competenti ~~degli di questo e questi~~ Stati membri interessati , che devono preventivamente approvarlo.
- ~~34.~~ 34. Se uno Stato membro ritiene che esista ~~un~~ problema concernente la verifica dell'acquisizione di cui al paragrafo ~~23~~, trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione che informa gli altri Stati membri ~~senza indugio, adisce il comitato previsto all'articolo 13.~~
- ~~45.~~ 45. Se l'autorità competente dello ~~luogo~~ Stato membro di destinazione autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento che materializza la licenza di trasferimento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo ~~57~~. Tale documento deve accompagnare gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso deve essere presentato ogniqualvolta venga richiesto dalle autorità competenti. Una copia del documento è conservata dal destinatario che ~~la~~ presenterà, su richiesta,

all'autorità competente dello Stato membro luogo di destinazione, ~~su richiesta di quest'ultima.~~

↓ 93/15/CEE (adattato)

57. Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici che consentono di determinare se detti trasferimenti rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro ~~o su una parte dello stesso~~, il destinatario, prima del trasferimento, fornisce all'autorità competente ~~del luogo~~ ☒ dello Stato membro ☒ di destinazione le informazioni seguenti:

↓ 93/15/CEE (adattato)

a) il nome e l'indirizzo degli operatori interessati; ~~Questi dati devono essere sufficientemente dettagliati per permettere, da un lato, di contattare gli operatori e, dall'altro, si accertare che le persone in questione siano ufficialmente abilitate a ricevere la spedizione;~~

↓ 93/15/CEE

- b) il numero e la quantità degli esplosivi ~~che formano~~ oggetto del trasferimento;
- c) una descrizione completa dell'esplosivo in questione e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite;
- d) le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione sul mercato, quando si ha tale immissione;
- e) il modo in cui si effettua il trasferimento e l'itinerario;
- f) le date previste di partenza e di arrivo;
- g) se necessario, i punti di passaggio precisi all'entrata e all'uscita dagli Stati membri.

↓ 93/15/CEE (adattato)

⇒ nuovo

☒ I dati di cui alla lettera a) del primo comma devono essere sufficientemente dettagliati da permettere, da un lato, di contattare gli operatori e, dall'altro, di accertare che le persone interessate siano abilitate a ricevere la spedizione. ☒

L'autorità competente ~~del luogo~~ ☒ dello Stato membro ☒ di destinazione ~~esaminano~~ le condizioni in cui deve aver luogo il trasferimento, soprattutto in

considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento è autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri, questi esaminano e approvano, ~~secondo le stesse modalità,~~ le informazioni relative al trasferimento.

6. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che non ~~siano richieste~~ sussistano le esigenze particolari di sicurezza pubblica ~~quali quelle~~ menzionate ai ~~paragrafi 74~~ e 5 , il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio può essere effettuato senza informazione preventiva ai sensi del paragrafo ~~57~~. L'autorità competente ~~del luogo~~ dello Stato membro di destinazione rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, ~~ma~~ che può essere sospesa in qualsiasi momento o revocata con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo ~~45~~, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto a tale ~~alla suddetta~~ licenza di trasferimento.
- ~~78.~~ Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza esercita sul proprio territorio ~~conformemente alla presente direttiva,~~ i destinatari ~~e e~~ gli operatori economici interessati ~~del settore degli esplosivi~~ trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di partenza nonché a quelle dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile di cui dispongono in merito ai trasferimenti di esplosivi, ~~a richiesta delle autorità competenti interessate gli acquirenti trasmettono tutte le informazioni utili di cui dispongono per quanto concerne i trasferimenti di esplosivi agli Stati membri di partenza, nonché agli Stati membri di transito.~~
- ~~89.~~ Nessun fornitore potrà trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto secondo ~~le disposizioni dei~~ paragrafi ~~23,~~ ~~45,~~ ~~56~~ e ~~67~~.

Articolo ~~1210~~

Trasferimenti di munizioni

6. Le munizioni possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi da 2 a 5 ~~che seguono~~. Tali ~~disposizioni~~ paragrafi si applicano anche al trasferimento di munizioni in seguito a vendita per corrispondenza.

↓ 93/15/CEE (adattato)

7. Per quanto riguarda i trasferimenti di munizioni verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le munizioni ~~armi~~:
- a) il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;
 - b) l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le munizioni ~~armi~~;

- c) il numero di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto;
- d) i dati che consentono l'identificazione di dette munizioni ed inoltre l'indicazione che esse ~~hanno formato~~ sono state oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;
- e) il mezzo di trasferimento;
- f) la data di partenza e la data prevista di per l'arrivo.

↓ 93/15/CEE

Le informazioni di cui ~~ai due ultimi trattini~~ alle lettere e) e f) del primo comma non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli. Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, in particolare sotto il profilo della sicurezza. Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare le munizioni fino a destinazione. Eessa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità competenti degli Stati membri.

↓ 93/15/CEE

8. Ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di munizioni dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia un'autorizzazione che è valida per un periodo di tre anni, e che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino alla loro destinazione. Questo documento deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità competenti degli Stati membri.

Anteriormente al trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire da cui il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma.

9. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di munizioni il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.

↓ 93/15/CEE (adattato)

Tali elenchi di munizioni sono comunicati agli armaioli che hanno ottenuto un'autorizzazione per il trasferimento di munizioni senza autorizzazione preventiva secondo nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3.

↓ 93/15/CEE

10. Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di munizioni, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.

↓ 93/15/CEE (adattato)

Le informazioni che gli Stati membri ricevono ~~in applicazione delle procedure previste~~ conformemente ai paragrafi 2 e 3 ~~al presente articolo~~ sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento, agli Stati membri di transito.

Articolo ~~1311~~

Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica

In deroga all'articolo ~~119~~, paragrafi 3, 5, 6 e 7 ed all'articolo ~~1210~~, uno Stato membro, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica a seguito della detenzione o dell'uso illeciti di esplosivi o di munizioni ~~disciplinati dalla presente direttiva~~, può prendere qualsiasi misura necessaria in materia di trasferimento di esplosivi o di munizioni per prevenire detta detenzione o detto uso illeciti.

~~Queste~~ Le misure di cui al comma precedente rispettano il principio di proporzionalità. Esse non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione ~~déguisée~~ mascherata nel commercio tra Stati membri.

↓ 93/15/CEE

Se uno Stato membro adotta tali misure, le notifica senza indugio alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

↓ 93/15/CEE (adattato)

CASO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo ~~1412~~

Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri istituiscono le reti di scambio delle informazioni per ~~la messa in~~ l'applicazione degli articoli 11 e 12 ~~della presente direttiva~~ . Essi indicano agli altri

Stati membri ed alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere o di ricevere le informazioni e di espletare le formalità di cui a ~~☒~~ tali ~~☒~~ ~~gli~~ ~~articoli~~ ~~9~~ ~~e~~ ~~10~~.

↓ nuovo

Gli Stati membri tengono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione le informazioni aggiornate relative agli operatori economici in possesso di una licenza o di un'autorizzazione, quali previste all'articolo 5.

↓ 93/15/CEE (adattato)

2. Ai fini dell'~~a~~ ~~mess~~ ~~in~~ applicazione della presente direttiva, ~~è~~ ~~sono~~ applicabile~~i~~ mutatis mutandis ~~le~~ ~~disposizioni~~ ~~del~~ ~~il~~ ~~regolamento~~ ~~(CEE)~~ ~~n.~~ ~~1468/81~~ regolamento (CE) n. 515/97, in particolare ~~☒~~ le prescrizioni ~~☒~~ ~~quelle~~ relative alla riservatezza.

↓ (CE) 219/2009 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 15

~~☒~~ *Identificazione e rintracciabilità degli esplosivi* ~~☒~~

Gli Stati membri verificano che ~~tali~~ ~~imprese~~ ⇒ gli operatori economici ⇐ dispongano di un sistema di ~~rintracciamento~~ ~~☒~~ rintracciabilità ~~☒~~ che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi.

↓ (CE) 219/2009 (adattato)
⇒ nuovo

La Commissione può adottare ~~misure~~ ⇒ atti di esecuzione ⇐ ~~voltie~~ a stabilire le condizioni d'applicazione del ~~☒~~ primo comma ~~☒~~ ~~presente~~ ~~comma~~ ⇒ al fine di istituire un sistema di identificazione univoca e di rintracciabilità a livello di UE ⇐. Tali ⇒ atti di esecuzione ⇐ ~~misure~~ ~~intese~~ ~~a~~ ~~modificare~~ ~~elementi~~ ~~non~~ ~~essenziali~~ ~~della~~ ~~presente~~ ~~direttiva~~ ~~completandola~~ sono adottate secondo la procedura di ⇒ esame ⇐ ~~regolamentazione~~ ~~con~~ ~~controlli~~ di cui all'articolo ~~47~~, ~~paragrafo~~ ~~2~~ ~~13~~, ~~paragrafo~~ ~~4~~.

↓ 93/15/CEE
⇒ nuovo

~~Le~~ ~~imprese~~ ~~in~~ ~~questione~~ ⇒ Gli operatori economici ⇐ tengono un registro delle loro operazioni ~~per~~ ~~poter~~ al fine di soddisfare agli obblighi ~~previsti~~ ~~di~~ ~~cui~~ ~~al~~ ~~paragrafo~~ ~~1~~ ~~del~~ ~~presente~~ ~~articolo~~.

I documenti di cui ~~al primo e al secondo comma al presente articolo~~ sono conservati per un periodo di almeno ~~tre~~ ⇒ dieci ⇐ anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo l'operazione registrata, anche se ~~l'impresa~~ ⇒ l'operatore economico ⇐ ha cessato la propria attività. Essi devono essere prontamente messi a disposizione per un controllo eventuale su richiesta delle autorità competenti.

~~Articolo 15~~

~~Gli Stati membri provvedono a che gli esplosivi siano muniti di una marcatura appropriata.~~

↓ 93/15/CEE (adattato)

Articolo 16

⊗ Concessione di licenza alle attività manifatturiere ⊗

Quando uno Stato membro rilascia una licenza o un'autorizzazione ⊗ di cui all'articolo 5 ⊗ per ~~consentire di esercitare un'attività di~~ la fabbricazione di esplosivi, esso controlla, in particolare, la capacità delle persone responsabili ~~e~~ di garantire il rispetto degli impegni tecnici che assumono.

Articolo ~~17~~8

⊗ Sequestri ⊗

Ciascuno Stato membro adotta, ~~nell'ambito del proprio diritto interno,~~ le misure necessarie ~~per~~ a consentire alle autorità competenti di sequestrare qualsiasi ⊗ esplosivo ⊗ ~~prodotto che rientri nel campo d'applicazione della presente direttiva~~ qualora esistano prove sufficienti che tale ~~prodotto~~ ⊗ esplosivo ⊗ sarà oggetto di acquisizione, di utilizzazione o di traffico illecite.

↓ 93/15/CEE (adattato)

CAPO 4

⊗ CONFORMITÀ DELL'ESPLOSIVO ⊗

Articolo ~~18~~4 [Articolo R8 della decisione n. 768/2008/CE]

⊗ Presunzione di conformità ⊗

~~Gli Stati membri considerano come conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, di cui all'articolo 3, e~~ Gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva ~~alorché essi sono conformi alle norme nazionali pertinenti che recepiscono~~ alle norme armonizzate o ⊗ a parti di tali norme ⊗ i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità* ⊗ dell'Unione ⊗ *europee* ⊗ sono considerati conformi ai

requisiti essenziali di sicurezza ~~Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono~~ che rientrano in tali le norme o parti di tali norme e enunciati nell'allegato I ~~armonizzate~~

↓ nuovo

Qualora una norma armonizzata soddisfi i requisiti oggetto della stessa e di cui all'allegato I o all'articolo 27, la Commissione pubblica i riferimenti di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

↓ 93/15/CEE

~~2. La Commissione preciserà i lavori realizzati nel settore delle norme armonizzate nell'ambito della relazione che è fatta al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della direttiva 83/189/CEE e che è prevista all'articolo 11, paragrafo 2 della citata direttiva.~~

Articolo 5

~~Allorquando uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme armonizzate di cui all'articolo 4 non soddisfino interamente le esigenze essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, presentandone le ragioni. Detto comitato esprime senza indugio un parere.~~

~~Visto il parere del suddetto comitato, la Commissione notifica agli Stati membri le misure da prendere per quanto riguarda le norme e la pubblicazione di cui all'articolo 4.~~

↓ 93/15/CEE (adattato)

⇒ nuovo

Articolo 196

Procedure di valutazione della conformità

~~Le procedure di attestato~~ valutazione della conformità degli esplosivi ~~fabbricati in serie~~ sono le seguenti:

- (a) l'esame ~~CE~~ UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato II, parte 1 e, a scelta del fabbricante, una delle procedure a seguire
 - i) la conformità al tipo ⇒ basata sul controllo interno della produzione unito a controlli sul prodotto effettuati sotto controllo ufficiale ad intervalli casuali ⇐ (modulo C 2) prevista all'allegato II, ~~parte 2; ovvero~~

- ii) ~~la procedura relativa alla~~ la conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di ~~della~~ produzione (modulo D) prevista all'allegato II, ~~parte 3; ovvero~~
- iii) la conformità al tipo basata sulla ~~procedura relativa alla~~ garanzia di qualità del prodotto (modulo E) prevista all'allegato II, ~~parte 4; ovvero~~
- iv) la conformità al tipo basata sulla verifica sul prodotto (modulo F) prevista all'allegato II, ~~parte 5; ovvero~~
- (b) la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) prevista all'allegato II, ~~parte 6;~~
-

↓ nuovo

Articolo 20 [Articolo R10 della decisione n. 768/2008/CE]

Dichiarazione di conformità UE

1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato II della presente direttiva ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato l'esplosivo viene immesso o messo a disposizione.
3. Se un esplosivo è oggetto di più atti dell'Unione che richiedono una dichiarazione di conformità UE, si redige un'unica dichiarazione di conformità UE valida per l'insieme di tali atti dell'Unione. Tale dichiarazione riporta l'identificazione degli atti interessati compresi i riferimenti di pubblicazione.
4. Redigendo la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'esplosivo.

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

ALLEGATO IV

MARCATURA DI CONFORMITÀ

Articolo 21 [Articolo R11 della decisione n. 768/2008/CE]

☒ **Principi generali della marcatura CE** ☒

La marcatura CE ~~di conformità~~ ⇒ soddisfa i principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. ⇐ ~~è costituita dalle iniziali «CE» secondo la seguente rappresentazione grafica:~~

~~In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura devono essere rispettate le proporzioni risultanti dalla rappresentazione grafica graduata di cui sopra.~~

Articolo 22 [Articolo R12 della decisione n. 768/2008/CE]

☒ **Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE** ☒

1. La marcatura CE ~~di conformità~~ è apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile ~~sugli~~ ~~sull'~~esplosivo, o, ☒ qualora ciò non sia possibile ☒ ⇒ o non sia giustificato a causa della natura dell'esplosivo, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. ⇐ ~~su una lastra di identificazione fissata su di essi. La piastra di identificazione deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata.~~

↓ nuovo

2. La marcatura CE è apposta sull'esplosivo prima della sua immissione sul mercato.
3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora un tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione.
4. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
5. La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3, ove applicabile, possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio o un impiego particolari.

↓ 93/15/CEE (nuovo)

~~L'allegato IV riporta il modello da utilizzare per la marcatura CE.~~

~~2. È vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni proprie ad ingannare i terzi sul significato ed il grafismo o la marcatura CE. Tuttavia può essere apposto sugli esplosivi qualsiasi altro marchio, purché non riduca la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.~~

~~3. Fatto salvo l'articolo 8:~~

~~a) la constatazione da parte di uno Stato membro dell'indebita apposizione della marcatura CE comporta per il fabbricante, il suo mandatario o, in mancanza di questi, il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario del prodotto in questione, l'obbligo di ristabilire la conformità del prodotto per quanto concerne le disposizioni sulla marcatura e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate dallo Stato membro;~~

~~b) nel caso in cui la non conformità persista, lo Stato membro deve prendere tutte le misure appropriate per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato, secondo la procedura prevista all'articolo 8.~~

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

CAPO 5

⊗ NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ⊗

Articolo 23 [Articolo R13 della decisione n. 768/2008/CE]

⊗ *Notifica* ⊗

~~2. Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri gli organismi da essi ⇒ autorizzati ⇐ designati per ad espletare le procedure di valutazione della conformità sopra menzionata nonché i compiti ⇒ di valutazione della conformità in qualità di terzi, specificati nella presente direttiva. ⇐ specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri d'identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.~~

↓ nuovo

Articolo 24 [Articolo R14 della decisione n. 768/2008/CE]

Autorità di notifica

1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, inclusa l'ottemperanza all'articolo 29.

2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 25 [Articolo R15 della decisione n. 768/2008/CE]

Prescrizioni relative alle autorità di notifica

1. L'autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità.
2. L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.
3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.
4. L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività che eseguono gli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
5. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.
6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 26 [Articolo R16 della decisione n. 768/2008/CE]

Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.

↓ 93/15/CEE (nuovo)

~~La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'elenco degli organismi notificati in cui figurano il loro numero d'identificazione nonché i compiti per i quali essi sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.~~

~~Gli Stati membri applicano i criteri minimi enunciati nell'allegato III per la valutazione degli organismi da notificare. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione stabiliti dalle norme armonizzate corrispondenti, soddisfino i criteri minimi pertinenti.~~

~~Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la notifica se accerta che l'organismo non soddisfa più i criteri di cui al secondo comma. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.~~

↓ 93/15/CEE (adattato)

ALLEGATO III

~~CRITERI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI~~

Articolo 27 [Articolo R17 della decisione n. 768/2008/CE]

Prescrizioni relative agli organismi notificati

↓ nuovo

1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dall'esplosivo che valuta.

Un organismo appartenente a un'associazione d'impresе o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di esplosivi può essere ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

↓ 93/15/CEE (adattato)

⇒ nuovo

44. ~~Un~~ Un organismo di valutazione della conformità , i ~~suoi~~ suoi alti dirigenti ~~direttore~~ e il personale incaricato delle mansioni di valutazione della conformità ~~delle operazioni di verifica~~ non possono essere ~~né~~ né il progettista, ~~né~~ né il fabbricante ~~costruttore~~, ~~né~~ né il fornitore, ~~né~~ ⇒ l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli esplosivi ~~da essi controllati~~, né il mandatario di una di queste persone. Ciò non preclude l'uso degli esplosivi necessari allo svolgimento delle attività dell'organismo di valutazione della conformità né l'uso di tali prodotti per scopi personali.

~~Essi~~ Un organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato delle mansioni di valutazione della conformità non possono intervenire ~~né direttamente, né come mandatarî~~, nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione , nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali esplosivi ⇒ né

rappresentare le parti impegnate in tali attività ⇐. ~~Quanto sopra non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo.~~
⇒ Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono designati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. ⇐

⇒ Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non compromettano la riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità. ⇐

52. ~~L'organismo~~ ☒ Gli organismi di valutazione della conformità ☒ ed il ☒ loro ☒ personale ~~incaricati del controllo~~ devono eseguire le ~~operazioni di verifica~~ ☒ attività di valutazione della conformità ☒ con la massima integrità professionale e la competenza tecnica ☒ richiesta nel campo specifico ☒, liberi da qualsiasi pressione e incentivi, soprattutto di carattere finanziario, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati ☒ delle loro attività di valutazione della conformità ☒ ~~dei loro controlli, provenienti~~ in particolare ☒ per quanto riguarda ☒ ~~da~~ persone o associazioni di persone interessate dei risultati ☒ di tali attività ☒ ~~delle verifiche.~~

↓ nuovo

6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'articolo 19 e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o a suo nome e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di esplosivi per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

- (a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
- (b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
- (c) procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.

↓ 93/15/CEE (adattato)

⇒ nuovo

73. ~~Esso~~ ~~L'organismo~~ deve disporre ~~del personale sufficiente~~ e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici ed amministrativi legati all'esecuzione delle attività di valutazione della conformità ~~verifiche; esso~~ e ~~deve altresì~~ poter accedere ~~al~~ a tutto il materiale o a tutte le strutture necessari ~~occorrente per le verifiche eccezionali~~.

74. Il personale incaricato delle attività di valutazione della conformità ~~dei~~ ~~controlli~~ deve essere in possesso di quanto segue:

a) una buona formazione tecnica e professionale ~~che copra tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali è stato notificato l'organismo di valutazione della conformità;~~

b) una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ~~ai controlli~~ alle valutazioni che esegue ed una autorità sufficiente per eseguire tali valutazioni; ~~pratica degli stessi;~~

↓ nuovo

c) una conoscenza ed una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e della legislazione nazionale;

↓ 93/15/CEE (adattato)

⇒ nuovo

d) la capacità necessaria per redigere gli attestati, i ~~processi~~ verbali e le relazioni che dimostrano che le valutazioni sono state eseguite ~~concretizzano i~~ ~~controlli effettuati~~.

85. Deve essere garantita l'~~indipendenza~~ imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale incaricato delle valutazioni ~~del personale incaricato del controllo~~.

La retribuzione degli alti dirigenti e del personale incaricato delle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità ~~di ciascun agente~~ non deve dipendere dal numero di valutazioni ~~dei controlli~~ eseguite, né dai risultati di tali valutazioni ~~questi ultimi~~.

96. ~~L'organismo~~ Gli organismi di valutazione della conformità ~~devono~~ sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile a meno che essa non sia assunta dallo Stato in base al diritto ~~nazionale~~ interno o che ~~i controlli~~ le valutazioni di conformità non siano effettuate direttamente dallo Stato membro.

107. Il personale dell'organismo ☒ di valutazione della conformità ☒ è tenuto al segreto professionale ☒ in merito alle informazioni ottenute durante lo svolgimento delle proprie mansioni ☒ (~~salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita la propria attività~~) ☒ conformemente all'allegato II ☒ ~~nell'ambito della presente direttiva o di~~ a qualsiasi disposizione di diritto interno intesa alla sua applicazione ⇒ , tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita la propria attività. I diritti di proprietà dovranno essere tutelati. ⇐

↓ nuovo

11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della relativa normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come orientamento generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 28 [Articolo R18 della decisione n. 768/2008/CE]

Presunzione di conformità

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 27 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprono tali prescrizioni.

Articolo 29 [Articolo R20 della decisione n. 768/2008/CE]

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 27 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato II.

Articolo 30 [Articolo R22 della decisione n. 768/2008/CE]

Domanda di notifica

1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.
2. Tale domanda è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell'esplosivo o degli esplosivi per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 27.
3. Qualora non possa fornire un certificato di accreditamento, l'organismo di valutazione della conformità fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il monitoraggio periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 27.

Articolo 31 [Articolo R23 della decisione n. 768/2008/CE]

Procedura di notifica

1. Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 27.
2. Le autorità di notifica notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.
3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e l'esplosivo o gli esplosivi interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 30, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 27.
5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica qualora non sia usato un accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.
6. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 32 [Articolo R24 della decisione n. 768/2008/CE]
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1. La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.

2. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione garantisce che tale elenco sia tenuto aggiornato.

Articolo 33 [Articolo R25 della decisione n. 768/2008/CE]
Modifiche delle notifiche

1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 27 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2. In caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 34 [Articolo R26 della decisione n. 768/2008/CE]
Contestazione della competenza degli organismi notificati

1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continuità del rispetto da parte di un organismo notificato delle prescrizioni e delle responsabilità cui è sottoposto.

2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.

3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, ne informa lo Stato membro notificante e gli chiede di prendere le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica.

Articolo 35 [Articolo R27 della decisione n. 768/2008/CE]

Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato II.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell'esplosivo alle disposizioni della presente direttiva.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I o le norme armonizzate corrispondenti o le specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.
4. Un organismo notificato, che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un esplosivo non è più conforme, chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.
5. Qualora non siano prese misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

Articolo 36

Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Gli Stati membri devono garantire la disponibilità di una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

Articolo 37 [Articolo R28 della decisione n. 768/2008/CE]

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:
 - (a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
 - (b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
 - (c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
 - (d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

Articolo 38 [Articolo R29 della decisione n. 768/2008/CE]

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 39 [Articolo R30 della decisione 768/2008/CE]

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di un gruppo settoriale di organismi notificati.

Gli Stati membri garantiscono che i loro organismi notificati partecipino ai lavori di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.

CAPO 6

VIGILANZA DEL MERCATO DELL'UNIONE, CONTROLLI SUI PRODOTTI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL'UNIONE E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 40

Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione

Agli esplosivi si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

↓ 93/15/CEE (adattato)

Articolo ~~41~~ [Articolo R31 della decisione n. 768/2008/CE]

☒ Procedura di gestione degli esplosivi che comportano un rischio a livello nazionale ☒

↓ 93/15/CEE

~~1. Lo Stato membro che constata che un esplosivo, munito della marcatura CE di conformità ed impiegato conformemente alla sua destinazione, rischia di~~

~~compromettere la sicurezza, prende tutte le misure provvisorie utili per ritirare tale esplosivo dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato o la libera circolazione;~~

~~Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di dette misure, indicando i motivi e, in particolare, se la non conformità risulta:~~

~~dall'inosservanza dei requisiti essenziali;~~

~~da una scorretta applicazione delle norme;~~

~~o da una lacuna di tali norme.~~

↓ nuovo

1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un esplosivo rappresenti un rischio per la salute o per la sicurezza delle persone o per la sicurezza pubblica, esse effettuano una valutazione dell'esplosivo interessato che comprenda tutte le prescrizioni di cui alla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano, nella misura necessaria, con le autorità di vigilanza del mercato.
2. Se attraverso tale valutazione le autorità di vigilanza del mercato concludono che l'esplosivo non soddisfa le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono immediatamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'esplosivo conforme a tali prescrizioni, oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo, entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio.

Le autorità di vigilanza del mercato informano di conseguenza l'organismo notificato pertinente.

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma.
3. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.
4. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le misure correttive appropriate nei confronti di tutti gli esplosivi interessati da esso messi a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.
5. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione dell'esplosivo sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo.

Le autorità di vigilanza del mercato informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

6. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'esplosivo non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e del rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una delle due cause seguenti:
 - (e) mancato rispetto da parte dell'esplosivo delle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone o ad altri aspetti di protezione del pubblico interesse stabiliti nella presente direttiva;
 - (f) carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 18 che conferiscono la presunzione di conformità.
7. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell'esplosivo interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le loro obiezioni.
8. Qualora, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.
9. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione all'esplosivo in questione.

↓ 93/15/CEE

~~2. La Commissione si consulta il più presto possibile con le parti interessate. Se, dopo tale consultazione, essa constata che la misura è giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se invece la Commissione, dopo tale consultazione, constata che la misura è ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la decisione.~~

~~Nel caso particolare in cui le misure di cui al paragrafo 1 siano motivate da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso le misure intende mantenerle ed avvia le procedure di cui all'articolo 5.~~

Articolo 42 [Articolo R32 della decisione n. 768/2008/CE]
Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 41, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri provvedono a ritirare dal proprio mercato l'esplosivo non conforme e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.
3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità dell'esplosivo viene attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 18 della presente direttiva, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. [...]. [regolamento sulla normalizzazione].

Articolo 43 [Articolo R33 della decisione n. 768/2008/CE]
Esplosivi conformi che presentano rischi per la salute e la sicurezza

1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, ritiene che un esplosivo, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale esplosivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che l'esplosivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli esplosivi interessati da esso messi a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.
3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'esplosivo interessato, la sua origine e la catena di fornitura dell'esplosivo, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate.

In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no e propone, all'occorrenza, opportune misure.

5. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

↓ 93/15/CEE (adattato)

Articolo 44 [Articolo R34 della decisione n. 768/2008/CE]

⊗ Non conformità formale ⊗

~~3. Se un esplosivo non conforme è munito della marcatura CE di conformità, lo Stato membro competente prende le misure del caso nei confronti della persona che ha apposto la marcatura e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.~~

↓ nuovo

1. Fatto salvo l'articolo 41, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

- (a) il marchio di conformità è stato apposto in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 22 della presente direttiva;

- (b) il marchio di conformità non è stato apposto;

- (c) non è stata redatta la dichiarazione di conformità UE;

- (d) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta correttamente;

- (e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta.

2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede ad adottare tutte le misure appropriate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'esplosivo o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

CAPO 7

POTERI DELEGATI E COMITATO

Articolo 45

Potere delegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 riguardo all'identificazione degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e di alcune munizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) sulla base delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

Articolo 46

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 45 è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal *[inserire una data – la data di entrata in vigore della presente direttiva]*.
3. La delega di potere di cui all'articolo 45 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 45 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

↓ (CE) 219/2009 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~47~~¹³

☒ *Procedura di comitato* ☒

1. La Commissione è assistita ~~da un~~ ☒ dal ☒ *Comitato* ☒ sugli esplosivi per uso civile ☒. ⇒ Tale Comitato è un comitato secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. ⇐

↓ (CE) 219/2009 (adattato)
⇒ nuovo

~~2. Il comitato esamina le questioni relative all'applicazione della presente direttiva.~~

- ~~23.~~ Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano ~~gli~~ *l'articolo* ~~5~~ ⇐ ~~4 e 7~~ ⇒ del regolamento (UE) n. 182/2011 ⇐ ~~della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.~~

~~4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.~~

~~5. La Commissione adotta misure d'esecuzione secondo la procedura di gestione di cui al paragrafo 3, in particolare per tener conto delle future modifiche delle raccomandazioni delle Nazioni Unite.~~

↓ 93/15/CEE (adattato)

CAPO ~~7~~⁸

DISPOSIZIONI FINALI ☒ E TRANSITORIE ☒

Articolo ~~48~~¹⁷

☒ *Sanzioni* ☒

~~Ciascuno~~ *Gli Stati* ~~membri stabilisce~~ ☒ stabiliscono norme relative alle ☒ ~~le~~ *sanzioni* ☒ applicabili ☒ ~~da applicare~~ in caso di violazioni delle disposizioni ☒ nazionali ☒ adottate ~~in esecuzione~~ ☒ in virtù ☒ della presente direttiva ☒ e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione ☒. ~~Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.~~

☒ Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. ☒

↓ nuovo

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [*inserire la data di cui all'articolo 50, paragrafo 1*] e provvedono a notificarle immediatamente ogni successiva modifica che li riguarda.

↓ 93/15/CEE (adattato)

⇒ nuovo

Articolo 49

⊗ *Disposizioni transitorie* ⊗

1. Gli Stati membri ⇒ non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di esplosivi oggetto della direttiva 93/15/CE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato prima del [*inserire la data – data di cui all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma*] ⇐ ~~mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anteriormente al 30 settembre 1993.~~

⇒ I certificati di conformità emessi a norma della direttiva 93/15/CEE sono validi a norma della presente direttiva. ⇐

Articolo 50

⊗ *Attuazione* ⊗


1. Gli Stati membri adottano e pubblicano ~~anteriamente al 30 giugno 1994~~ ⊗, al più tardi entro [*inserire la data - 2 anni dopo l'adozione*] ⊗, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ~~alle disposizioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1~~ ⊗ all'articolo 2, paragrafo 7, all'articolo 2, paragrafi da 9 a 24, agli articoli da 3 a 10, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), agli articoli da 20 a 26, all'articolo 27, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 27, paragrafi 6 e 7, all'articolo 27, paragrafi 10 e 11, agli articoli da 28 a 44, agli articoli 48 e 49 e all'allegato II ⊗. Essi ~~ne informano~~ ⊗ comunicano ⊗ immediatamente alla Commissione ⊗ il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva ⊗.

Essi applicano ~~queste~~ ⊗ tali ⊗ disposizioni ~~a partire dal 1° gennaio 1995~~ ⊗ [*giorno successivo alla data di cui al primo comma*] ⊗.

2. Quando gli Stati membri adottano ~~le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2,~~ ⊗ tali disposizioni ⊗, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento ~~all'atto della pubblicazione ufficiale.~~ ⊗ Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. ⊗ ~~Le modalità del riferimento sono decise dagli~~ Gli Stati membri ⊗ decidono come strutturare e formulare tale riferimento ⊗.

~~4. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2002, gli Stati membri ammettono l'immissione nel loro mercato degli esplosivi conformi alle normative nazionali vigenti nel loro territorio anteriormente al 31 dicembre 1994.~~

25. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano ~~nel settore~~ nella materia disciplinata ae dalla presente direttiva.



Articolo 51
Abrogazione


La direttiva 93/15/CEE, modificata dagli atti menzionati nell'allegato III, è abrogata con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva].

I riferimenti alla direttiva 93/15/CEE si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 52
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, l'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, l'articolo 2, paragrafo 8, gli articoli 11, 12, 13, l'articolo 14, paragrafo 2, gli articoli 15, 16, 17, 18, l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti da ii) a iv), l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 27, paragrafo 5, l'articolo 27 paragrafi 8 e 9, gli articoli da 45 a 47 e gli allegati I, III e IV si applicano a decorrere dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma].



Articolo ~~53~~29

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

↓ 93/15/CEE

ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA

I. REQUISITI GENERALI

↓ 93/15/CEE (adattato)

1. Gli esplosivi devono essere progettati, fabbricati e forniti in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonché da evitare danni alla proprietà o all'ambiente in ~~base a~~ condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le pratiche standard regole d'arte, fino al momento in cui a che vengono utilizzati.
2. Gli esplosivi devono presentare le caratteristiche di prestazione specificate dal fabbricante produttore per garantire la massima sicurezza ed affidabilità.
3. Gli esplosivi devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere smaltiti in maniera tale da ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente se vengono impiegate tecniche adeguate.

II. REQUISITI SPECIALI

↓ 93/15/CEE (adattato)

1. Occorre, ove opportuno la loro applicazione sia pertinente, tenere conto e controllare le seguenti informazioni e proprietà: ~~I controlli devono essere effettuati in condizioni rispondenti alla realtà. Qualora ciò non sia possibile a livello di laboratorio, questi controlli vanno effettuati in condizioni reali corrispondenti alle condizioni d'impiego previste.~~

↓ 93/15/CEE (adattato)

- a) La concezione e le proprietà specifiche, compresi la composizione chimica, il grado di miscela e, eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimensione;
- b) La stabilità fisica e chimica dell'esplosivo in tutte le condizioni ambientali a cui può essere esposto;
- c) La sensibilità agli urti e all'attrito alle frizioni;

- d) La compatibilità di tutti i componenti per quanto riguarda la loro stabilità chimica e fisica;
- e) La purezza chimica dell'esplosivo;
- f) La resistenza dell'esplosivo all'acqua ove questo debba essere impiegato in condizioni di umidità o di bagnato e qualora l'acqua possa pregiudicarne la sicurezza e l'affidabilità;
- g) La resistenza alle alte e basse temperature ove l'esplosivo sia destinato ad essere immagazzinato o impiegato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere compromesse dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o di tutto l'esplosivo;

93/15/CEE (adattato)

- h) L'idoneità dell'esplosivo ad essere utilizzato in ambienti pericolosi (per esempio ambienti a rischio per la presenza di grisù, di masse calde, ~~eee~~) ove sia destinato ad essere impiegato in tali condizioni;

93/15/CEE

- i) La sicurezza in caso di innesco o accensione prematuri;
- j) Il corretto caricamento e funzionamento dell'esplosivo quando è impiegato per lo scopo a cui è destinato;
- k) Le istruzioni e, se necessario, le indicazioni appropriate nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato ricevente per la manipolazione, il deposito, l'uso e lo smaltimento dell'esplosivo in condizioni di sicurezza;
- l) La capacità dell'esplosivo, del suo rivestimento o di altri componenti di resistere al deterioramento durante il deposito fino alla «data di scadenza» indicata dal produttore;
- m) L'indicazione di tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il funzionamento affidabile e sicuro dell'esplosivo.

93/15/CEE (adattato)

- 2. I controlli devono essere effettuati in condizioni rispondenti alla realtà. Qualora ciò non sia possibile a livello di laboratorio, questi controlli vanno effettuati in condizioni reali corrispondenti alle condizioni d'impiego previste.
- 32. Requisiti per Le ~~varie~~ categorie di esplosivi ~~devono inoltre rispondere almeno ai seguenti requisiti:~~
- 3.1A. Gli esplosivi detonanti devono anche soddisfare i seguenti requisiti:

↓ 93/15/CEE

- a) Il metodo proposto per l'innesco deve garantire la detonazione sicura, affidabile e completa dell'esplosivo e deve condurre alla decomposizione completa di questo. Nel caso particolare delle polveri nere, viene verificata l'attitudine alla deflagrazione;
- b) Gli esplosivi detonanti sotto forma di cartucce devono trasmettere la detonazione in condizioni di sicurezza e affidabilità lungo tutta la colonna di cartucce;
- c) I gas prodotti dagli esplosivi detonanti destinati all'uso sotterraneo possono contenere monossido di carbonio, gas nitrosi, altri gas, vapori o residui solidi sospesi nell'aria solo in quantità tali da non danneggiare la salute in condizioni d'uso normali.

↓ 93/15/CEE (adattato)

3.2B. I Cordoncini detonanti, le micce di sicurezza e i cordoncini di accensione devono anche soddisfare i seguenti requisiti:

↓ 93/15/CEE (adattato)

- a) Il rivestimento dei cordoncini detonanti, delle micce di sicurezza e delle altre micce deve avere una resistenza meccanica adeguata e proteggere adeguatamente l'interno dell'esplosivo quando sono è esposto a una sollecitazione meccanica normale;
- b) I parametri per la velocità di combustione delle micce di sicurezza devono essere indicati e debitamente soddisfatti;
- c) I cordoncini detonanti selezionati devono poter essere innescati in condizioni di affidabilità, avere una capacità di innesco sufficiente e soddisfare i requisiti per quanto riguarda il deposito anche in condizioni climatiche particolari.

↓ 93/15/CEE (adattato)

3.3C. I Detonatori (inclusi i detonatori a scoppio ritardato) devono anche soddisfare i seguenti requisiti:

↓ 93/15/CEE

- a) I detonatori devono innescare in condizioni di affidabilità lo scoppio degli esplosivi detonanti destinati ad essere impiegati con loro in tutte le condizioni di uso prevedibili;
- b) I detonatori a scoppio ritardato devono poter essere innescati in condizioni di affidabilità;

- c) La capacità di innesco non deve essere compromessa dall'umidità;
- d) I tempi di ritardo dei detonatori a scoppio ritardato devono essere sufficientemente uniformi affinché sia insignificante il rischio che i ritardi di raccordi vicini si sovrappongano;

↓ 93/15/CEE (adattato)

- e) Le caratteristiche elettriche dei detonatori elettrici devono essere indicate sull'imballaggio (~~essa~~ p. es. corrente che non provoca incendi, resistenza, ~~eee~~);

↓ 93/15/CEE (adattato)

- f) I fili dei detonatori elettrici devono avere una ~~sufficiente~~ isolamento ~~isolazione~~ e una resistenza meccanica sufficienti , anche a livello di connessioni con il detonatore, tenuto conto dell'impiego previsto.

↓ 93/15/CEE (adattato)

- 3.4D. I ~~P~~propellenti e i propellenti per endoreattori devono anche soddisfare i seguenti requisiti:

↓ 93/15/CEE

- a) Questi materiali non devono detonare quando sono impiegati per lo scopo a cui sono destinati;
- b) Sse necessario, i propellenti (ad esempio quelli a base di nitrocellulosa) devono essere stabilizzati contro la decomposizione;
- c) I propellenti per endoreattori non devono contenere bolle di gas o fessure involontarie che possono renderne pericoloso il funzionamento quando sono in forma compressa o in blocchi.

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

ALLEGATO II

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1. MODULO B₂

Esame ~~«CE~~ UE del tipo»

~~1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso relativa.~~

↓ nuovo

1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un esplosivo e verifica e certifica che il progetto tecnico dell'esplosivo soddisfa le prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.

2. L'esame UE del tipo va effettuato come un esame di un campione di prodotto finito, rappresentativo della produzione prevista, (tipo di produzione).

↓ 93/15/CEE (adattato)

~~23. Il fabbricante presenta La domanda di esame «CE del tipo» dev'essere presentata una domanda di esame UE del tipo dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un unico organismo notificato di sua scelta.~~

La domanda contiene ~~deve contenere:~~

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

↓ 93/15/CEE

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

c) ~~la documentazione tecnica, descritta al paragrafo 3. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'esplosivo prodotto ai requisiti applicabili della presente direttiva e deve comprendere un'analisi e una valutazione adeguata dei rischi. ⇒ La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, Deve comprendere, nella misura necessaria a tale alla valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'esplosivo. prodotto e La documentazione tecnica contiene, ove applicabile, almeno gli elementi seguenti nella misura necessaria alla valutazione:~~

- i) una descrizione generale dell'esplosivo ~~del tipo~~;
- ii) disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi p. es. di componenti, sottounità, circuiti ~~ecc.~~;
- iii) la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'esplosivo ~~prodotta~~;
- iv) un elenco delle norme ~~di cui all'articolo 4,~~ armonizzate e/o di altre specifiche tecniche pertinenti, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva qualora non siano state applicate ~~le~~ tali norme armonizzate ~~di cui a detto articolo~~; ⇒ In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

↓ 93/15/CEE (adattato)

- v) i risultati dei calcoli di progetto e degli esami, ecc.;
- vi) i rapporti sulle prove effettuate;

↓ nuovo

d) i campioni, rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere altri campioni dello stesso tipo se necessari a effettuare il programma di prove;

e) la documentazione che attesti l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano ogni documento utilizzato, soprattutto se le norme

armonizzate pertinenti e/o le specifiche tecniche non sono state applicate per intero. Gli elementi di prova devono comprendere, se necessario, i risultati di prove effettuate dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a proprio nome e sotto la sua responsabilità.

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

4. L'organismo notificato:

☒ Per l'esplosivo: ☒

4.1. esamina la documentazione tecnica ⇒ e gli elementi di prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'esplosivo. ⇐;

☒ Per i campioni: ☒

4.2. verifica che ☒ i campioni ☒ ~~il tipo~~ siano stati fabbricati in conformità con tale ☒ alla ☒ documentazione ☒ tecnica ☒ ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni ☒ applicabili ☒ delle norme ~~di cui all'articolo 4~~ ☒ armonizzate pertinenti e/o delle specifiche tecniche, ☒ nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme;

~~4.3.4.2.~~ effettua o fa effettuare gli esami ~~appropriati~~ e le prove ☒ appropriati ☒ ~~necessarie~~ per verificare se ☒ qualora il fabbricante abbia scelto di applicare ☒ le soluzioni ☒ di cui alle relative norme armonizzate e/o specifiche tecniche, tali soluzioni siano state correttamente applicate ☒ ~~adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 4;~~

~~4.4.4.3.~~ effettua o fa effettuare gli esami ~~appropriati~~ e le prove ☒ appropriati ☒ ~~necessarie~~ per verificare se, qualora ☒ le soluzioni di cui alle norme armonizzate pertinenti e/o alle specifiche tecniche ☒ ~~il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme~~ ☒ non ☒ siano state ~~effettivamente~~ applicate ⇒, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza corrispondenti della presente direttiva ⇐;

~~4.5.4.4.~~ concorda con il ~~richiedente~~ ☒ fabbricante ☒ ~~il~~ un luogo in cui gli esami e le ~~necessarie~~ prove ~~devono essere~~ ☒ saranno ☒ effettuati.

↓ nuovo

5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i propri obblighi nei confronti alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

65. Se il tipo soddisfa le ~~disposizioni~~ prescrizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame «~~CE~~ UE del tipo» al fabbricante richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. ⇒ L'attestato può avere uno o più allegati. ⇐

↓ nuovo

L'attestato e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

Se il tipo non soddisfa le prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un attestato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

↓ 93/15/CEE

~~All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva una copia.~~

~~Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto.~~

~~Deve essere prevista una procedura di ricorso.~~

↓ nuovo

7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini. In caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.

↓ 93/15/CEE (adattato)

66. Il fabbricante richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame «~~CE~~ UE del tipo» di tutte le modifiche al tipo all'apparecchio o al sistema di protezione approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità dell'esplosivo ai requisiti essenziali di sicurezza

della presente direttiva o sulle condizioni di validità dell'attestato ~~modalità di uso prescritte del prodotto.~~ Tali modifiche richiedono una ~~Questa~~ nuova approvazione ~~viene rilasciata~~ sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame «~~CE~~ UE del tipo».

↓ nuovo

8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità notificanti degli attestati di esame UE del tipo e/o dei complementi da esso rilasciati o ritirati e periodicamente, o a richiesta, rende disponibile alle autorità notificanti l'elenco degli attestati e/o dei complementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

↓ 93/15/CEE (adattato)

⇒ nuovo

~~7.~~ Ogni organismo notificato ~~comunica~~ informa agli altri organismi notificati in merito ~~le informazioni utili riguardanti~~ agli attestati di esame «~~CE~~ UE del tipo» ~~e~~ /o agli eventuali i complementi ⇒ da esso respinti, ~~rilasciati e ritirati~~ ⇒ , sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, degli attestati e/o dei complementi da esso rilasciati.

~~8.~~ ⇒ La Commissione, gli Stati membri e ~~Gli~~ altri organismi notificati possono , su richiesta, ottenere copia degli attestati di esame «~~CE~~ UE del tipo» e/o dei loro complementi. ~~Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.~~ ⇒ La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia dell'attestato di esame UE del tipo, degli allegati e dei complementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità dell'attestato.

9. Il fabbricante ~~o il suo mandatario stabilito nella Comunità~~ conserva, ~~insieme con la documentazione tecnica,~~ una copia dell'~~gli~~ attestato*i* di esame «~~CE~~ UE del tipo», ~~e dei loro~~ dei suoi allegati e complementi , unitamente alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità nazionali per ~~almeno~~ dieci anni ⇒ dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato ~~dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.~~

↓ nuovo

10. Il mandatario del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

↓ 93/15/CEE
⇒ nuovo

~~Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.~~

2. MODULO C 2:

Conformità al tipo ⇒ **basata sul controllo interno della produzione unito a controlli sul prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali** ⇐

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

1. ~~Questo modulo descrive la parte della~~ ⇒ La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a controlli sul prodotto sotto controllo ufficiale, effettuate a intervalli casuali, è la parte di una ⇐ procedura ⇒ di valutazione della conformità ⇐ in cui il fabbricante ~~o il suo mandatario stabilito nella Comunità~~ ⇒ ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e ⇐ si accerta e dichiara ☒, sotto la sua esclusiva responsabilità, ☒ che gli esplosivi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «~~CE~~ ☒ UE ☒ del tipo» e soddisfano i ~~corrispondenti~~ requisiti della presente direttiva ☒ ad essi applicabili ☒. ~~Il fabbricante appone il marchio CE su ciascun esplosivo e redige una dichiarazione di conformità.~~

2. ☒ Fabbricazione ☒

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione ☒ e di controllo della fabbricazione ☒ assicuri la conformità del prodotto fabbricato al tipo descritto ~~oggetto di~~ nell'attestato di esame «~~CE~~ ☒ UE ☒ del tipo» e ai requisiti della presente direttiva ☒ ad esso applicabili ☒.

↓ nuovo

3. Controlli sul prodotto

Un organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo stesso, per verificare la qualità dei controlli interni sull'esplosivo, tenuto conto tra l'altro della complessità tecnologica degli esplosivi e della quantità prodotta. Si esamina un campione adeguato di prodotti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, e si effettuano prove appropriate, come stabilito ai punti pertinenti delle norme armonizzate e/o delle specifiche tecniche, o prove equivalenti, per controllare la conformità dell'esplosivo al tipo descritto nell'attestato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Laddove un

campione non è conforme al livello di qualità accettabile, l'organismo adotta le opportune misure.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell'esplosivo funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità dell'esplosivo.

Se le prove sono effettuate da un organismo notificato, durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilità di tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

4. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità prevista nella presente direttiva su ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nell'attestato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.

↓ 93/15/CEE (adattato)

⇒ nuovo

~~4.2.3. Il fabbricante o il suo mandatario ⇒ compila una dichiarazione scritta di conformità per l'esplosivo e ⇐ conserva copia della dichiarazione di conformità ⇒ la tiene a disposizione delle autorità nazionali ⇐ per almeno dieci anni dalla ⇒ data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'esplosivo per cui è stata compilata. ⇐ ultima data di fabbricazione del prodotto.~~

↓ nuovo

5. Mandatario

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

↓ 93/15/CEE (nuovo)

~~Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.~~

~~4. Un organismo notificato, prescelto dal fabbricante, effettua o fa effettuare gli esami del prodotto ad intervalli aleatori. Un campione opportuno del prodotto finito, prelevato sul posto dall'organismo notificato, viene esaminato e sottoposto alle appropriate prove definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 4, oppure a prove equivalenti intese a verificare la conformità della produzione ai requisiti della direttiva corrispondente. Qualora uno o più esemplari dei prodotti esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato prende gli opportuni provvedimenti.~~

~~Il fabbricante appone nel corso del processo di fabbricazione, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il simbolo di identificazione di quest'ultimo.~~

3. MODULO D₂

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

Conformità al tipo basata sulla Garanzie della qualità della produzione del processo di produzione

1. ~~Questo modulo descrive la procedura~~ ⇒ La dichiarazione di conformità basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità ~~con cui il fabbricante che soddisfa agli obblighi del punto 2~~ di cui ai punti 2 e 5 e si accerta e dichiara , sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli esplosivi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «~~CE~~ UE del tipo» e soddisfano ~~ai~~ requisiti della presente direttiva ad essi applicabili . ~~Il fabbricante appone il marchio CE su ciascun esplosivo e redige una dichiarazione di conformità. Il marchio CE dev'essere accompagnato dal contrassegno d'identificazione dell'organismo responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.~~

2. Fabbricazione

Il fabbricante ~~deve utilizzare~~ un sistema di qualità approvato per la produzione, ~~eseguire~~ l'ispezione del prodotto finito e le prove ~~degli apparecchi finiti~~ sugli esplosivi interessati, secondo quanto specificato al punto 3.3 ed è ~~Esso è assoggettato~~ soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per gli ~~apparecchi~~ esplosivi interessati ~~ad un~~ all' organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene ~~deve contenere:~~

↓ nuovo

(a) ~~il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;~~

(b) ~~una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;~~

↓ 93/15/CEE (adattato)

- c) tutte le informazioni utili sulla categoria di ~~esplosivi~~ prodotti previsti;
- d) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- e) la documentazione tecnica ~~relativa al~~ del tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «~~CE~~ UE del tipo».

3.2. Il sistema di qualità ~~deve garantire~~ garantisce la conformità degli ~~apparecchi~~ esplosivi al tipo oggetto dell'attestato di esame «~~CE~~ UE del tipo» e ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante ~~devono essere~~ vanno documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità ~~deve permettere~~ consente un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti ~~riguardanti la qualità~~.

Detta documentazione ~~deve includere~~ include in particolare un'adeguata descrizione:

- a) degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, e delle responsabilità di gestione e in materia di qualità del prodotto degli esplosivi;
- b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità;

↓ 93/15/CEE

- c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

↓ 93/15/CEE (adattato)

⇒ nuovo

- d) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ~~eee~~;
- e) dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità del prodotto richiesta ~~degli esplosivi~~ e dell'efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la ~~alla corrispondente~~ norma armonizzata e/o le specifiche tecniche pertinenti.

Oltre a esperienza nei sistemi di gestione della qualità, nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto della valutazione del prodotto e della tecnologia produttiva interessati e delle prescrizioni della presente direttiva che a essi si riferiscono. ~~La procedura di valutazione~~ L'audit deve comprendere una visita di valutazione presso gli impianti del fabbricante. Il gruppo di valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva ed effettua esami atti a garantire la conformità dell'esplosivo a tali prescrizioni.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame ispezione e la ~~motivazione circostanziata della~~ decisione motivata.

- 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare agli obblighi derivanti dal sistema di qualità ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
- 3.5. Il fabbricante ~~e il mandatario~~ informano l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le eventuali modifiche proposte e decide se il sistema modificato continuerà a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La ~~comunicazione~~ notifica contiene ~~deve contenere~~ le conclusioni dell'esame e la ~~motivazione circostanziata della~~ decisione motivata.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
- 4.1. L'obiettivo della sorveglianza è ~~di~~ garantire che il fabbricante soddisfi ~~a~~ tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
- 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini di valutazione ~~ispettivi~~ nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- a) la documentazione relativa al sistema qualità;
 - b) altra documentazione in materia di qualità quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale;
- 4.3. L'organismo notificato svolge ~~periodicamente~~ verifiche ispettive periodiche per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

- 4.4 Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In talie occasioneie, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove sul prodotto per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle stesse.

↓ nuovo

5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nell'attestato di esame UE del tipo e rispondente alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili, il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nella presente direttiva e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun modello di prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

↓ 93/15/CEE (adattato)

⇒ nuovo

~~65.~~ Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni ⇒ dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato ⇐ ~~dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:~~

- a) la documentazione di cui al punto 3.1, ~~terzo trattino;~~
- b) ~~gli adeguamenti~~ le modifiche di cui al punto 3.5 come approvate ~~3.4, secondo comma;~~
- c) le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ~~al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.~~

↓ nuovo

7. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

~~6.~~ Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati ~~riguardanti~~ le approvazioni dei sistemi di qualità ~~rilasciate~~ ⇒ da esso rifiutate, sospese, ~~e~~ ritirate ⇒ o altrimenti limitate e, su richiesta, le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate ⇒.

↓ nuovo

8. Mandatario

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

4 MODULO E

☒ Conformità al tipo basata sulla ☒ ~~Garanzia~~ di qualità del prodotto

1. ~~Questo modulo descrive la procedura~~ ⇒ La conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità ⇒ con cui il fabbricante ~~che~~ soddisfa agli obblighi ~~del punto 2~~ ☒ di cui ai punti 2 e 5 e ☒ si accerta e dichiara ☒, sotto la sua esclusiva responsabilità, ☒ che gli esplosivi ☒ interessati ☒ sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «~~CE~~ ☒ UE ☒ del tipo» ⇒ e soddisfano le prescrizioni della presente direttiva ad essi applicabili. ~~Il fabbricante appone il marchio CE su ciascun esplosivo e redige una dichiarazione di conformità. Il marchio CE dev'essere accompagnato dal contrassegno d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.~~
2. ☒ Fabbricazione ☒
Il fabbricante ~~deve utilizzare~~ ☒ utilizza ☒ un sistema di qualità approvato per l'ispezione ☒ del prodotto finale ☒ ~~finale degli esplosivi~~ e le prove ☒ sugli esplosivi interessati ☒, secondo quanto specificato al punto 3 ~~=~~ ☒ ed ☒ ~~Esso è assoggettato~~ ☒ oggetto ☒ ad della sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
 - 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ~~per gli esplosivi ad un~~ ☒ all' ☒ organismo notificato di sua scelta ☒ per gli esplosivi interessati ☒.

La domanda contiene ~~deve contenere~~:

↓ nuovo

- (a) ~~il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;~~
- (b) ~~una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;~~

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

- c) tutte le informazioni utili sulla categoria di ~~esplosivi~~ prodotti previsti;
- d) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- e) la documentazione tecnica ~~relativa al~~ del tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «~~CE~~ UE del tipo».

3.2. ~~Nel quadro del II sistema di qualità ciascun esplosivo viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme pertinenti di cui all'articolo 4, o prove equivalenti per verificarne la conformità~~ ⇒ garantisce la conformità degli esplosivi al tipo descritto nell'attestato di esame UE del tipo e ⇐ ai ~~corrispondenti~~ requisiti della presente direttiva ad essi applicabili .

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante ~~devono essere~~ vanno documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e rapporti aventi attinenza con la qualità.

Detta documentazione ~~deve includere~~ include in particolare un'adeguata descrizione:

↓ 93/15/CEE (adattato)

- a) degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, e delle responsabilità di gestione e in materia di qualità del prodotto;
- b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

↓ 93/15/CEE (adattato)

c) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale; ~~eee~~

↓ 93/15/CEE (adattato)

d) dei mezzi di controllo del funzionamento efficace del sistema di qualità. ~~z~~

↓ 93/15/CEE (adattato)

⇒ nuovo

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi per i del sistema di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la ~~alla corrispondente~~ norma armonizzata e/o le specifiche tecniche pertinenti .

⇒ Oltre a esperienza nei sistemi di gestione della qualità, ~~nel~~ gruppo incaricato della valutazione ~~deve essere~~ è presente almeno un esperto ~~di~~ della valutazione del prodotto e della tecnologia produttiva interessati ~~del prodotto in questione~~. ⇒ e delle prescrizioni della presente direttiva che a essi si riferiscono . ~~La procedura di valutazione~~ L'audit comprende ~~deve comprendere~~ una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. ⇒ Il gruppo di valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e) al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'esplosivo a tali requisiti.

La decisione viene notificata al fabbricante. La ~~comunicazione~~ notifica deve contenere le conclusioni dell'~~esame~~ ispezione e la ~~motivazione circostanziata della~~ decisione motivata .

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare agli obblighi derivanti dal sistema di qualità, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante ~~o il suo mandatario~~ ~~tengono~~ tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le eventuali modifiche proposte e decide se il sistema modificato continuerà a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La ~~comunicazione~~ ~~notifica~~ deve contenere le conclusioni dell'esame e la ~~motivazione~~ ~~circostanziata della~~ ~~decisione~~ motivata .

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. L'obiettivo della sorveglianza è ~~di~~ garantire che il fabbricante soddisfi ~~ai~~ tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini di valutazione ~~ispettivi~~ nei locali di fabbricazione , ispezione, prova ~~e~~ e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

93/15/CEE

a) la documentazione relativa al sistema qualità;

~~la documentazione tecnica;~~

93/15/CEE (adattato)

b) altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ~~eee;~~

4.3. L'organismo notificato svolge ~~periodicamente~~ dei controlli periodici per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.

4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite ~~non preannunciate~~ senza preavviso presso il fabbricante. In ~~tali~~ occasioni , l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove sul prodotto per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità, se necessario ~~ai~~ . Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle stesse.

nuovo

5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nell'attestato di esame UE del tipo e rispondente alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili, il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nella presente direttiva e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun modello di prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni

dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

65. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni ⇒ dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato ⇐ ~~dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:~~

- a) la documentazione di cui al punto 3.1, ~~terzo trattino;~~
- b) ~~gli adeguamenti~~ ☒ le modifiche ☒ di cui al punto ~~3.5 3.4, secondo comma~~ ☒ come approvate ☒;
- c) le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ~~al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.~~

↓ nuovo

7. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le ~~informazioni riguardanti le~~ approvazioni dei sistemi di qualità ☒ da esso ☒ ⇒ rifiutate, sospese ⇐ ~~rilasciate~~ o ritirate ⇒ e, su richiesta, le approvazioni dei sistema di qualità da esso rilasciate ⇐.

↓ nuovo

8. Mandatario

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

5 MODULO F₂

Conformità al tipo basata sulla Verifica sul prodotto

1. ~~Questo modulo descrive la~~ ⇒ La conformità al tipo basata sulla verifica sul prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante, ~~o il suo mandatario stabilito nella Comunità, garantisce e dichiara~~ ⇒ ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1 e 6 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli esplosivi interessati, cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo punto 3, sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «~~CE~~ UE del tipo» e soddisfano ~~ai corrispondenti~~ requisiti della presente direttiva ad essi applicabili .

2. Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e di controllo della fabbricazione garantisca la conformità degli esplosivi prodotti fabbricati al tipo approvato descritto oggetto ~~di~~ nell'attestato «di esame ~~CE~~ UE del tipo» e ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili . ~~Egli appone la marcatura CE su ciascuno esplosivo e redige una dichiarazione di conformità.~~

3. Un L'organismo notificato scelto dal fabbricante procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità dell'esplosivo ~~ai~~ al tipo approvato descritto nell'attestato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

⇒ Gli esami e le prove di controllo della conformità degli esplosivi ai ~~corrispondenti~~ requisiti pertinenti della direttiva sono effettuati, a scelta del fabbricante, mediante controllo e prova di ciascun esplosivo prodotto, come specificato al paragrafo punto 4 ⇒ o esaminando e provando gli esplosivi su base statistica, come precisato al punto 5 .

↓ 93/15/CEE

~~Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva copia della dichiarazione di conformità durante un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'esplosivo.~~

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

4. Verifica della conformità mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo

- 4.1. Tutti ~~gli esplosivi~~ prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, definite ~~nelle norme~~ armonizzate e ~~nelle norme~~ /o nelle specifiche tecniche applicabili ~~di cui all'articolo 4,~~ o prove equivalenti per verificare la conformità al tipo approvato descritto nell'attestato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili della presente direttiva. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.
- 4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone ~~e fa apporre~~ il proprio numero ~~contrassegno~~ di identificazione su ciascun ~~apparecchio~~ prodotto approvato o lo fa apporre sotto la propria responsabilità e ~~redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.~~

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.

~~4.3. Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.~~

5. Verifica statistica della conformità

- 5.1. Il fabbricante adotta i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano l'omogeneità di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri prodotti in forma di lotti omogenei.
- 5.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso, secondo le prescrizioni della presente direttiva. Tutti i prodotti che compongono un campione vanno esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove, descritte nelle norme armonizzate e/o nelle specifiche tecniche pertinenti, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità al tipo approvato descritto nell'attestato di esame UE del tipo e per garantirne la conformità alle prescrizioni applicabili della presente direttiva e per stabilire se il lotto vada accettato o respinto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.
- 5.3. Se un lotto è accettato, sono considerati approvati tutti i prodotti che lo compongono, esclusi i prodotti del campione risultati non conformi.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuati e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni prodotto approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.

5.4. Se un lotto è respinto, l'organismo notificato o l'autorità competente provvede a impedire l'immissione sul mercato di tale lotto. Se i lotti sono respinti di frequente l'organismo notificato può sospendere la verifica statistica e prendere opportuni provvedimenti.

6. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

6.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo approvato descritto nell'attestato di esame UE del tipo e rispondente alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili, il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nella presente direttiva e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun modello di prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Previo accordo dell'organismo notificato di cui al punto 3 e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre sugli esplosivi il numero d'identificazione di tale organismo.

7. Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la sua responsabilità, il fabbricante può apporre il numero d'identificazione di tale organismo sull'esplosivo nel corso del processo di fabbricazione.

8. Mandatario

Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo mandatario, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un mandatario non può assolvere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1.

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

6 MODULO G

Conformità basata sulla Verifica di un unico prodotto

1. ~~Questo modulo descrive la~~ ⇒ La conformità basata sulla verifica di un unico prodotto è la ⇐ procedura ⇒ di valutazione della conformità ⇐ con cui il fabbricante ⇒ ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e ⇐ si accerta e dichiara ☒ sotto la sua esclusiva responsabilità ☒ che l'esplosivo ☒ interessato ☒, ☒ al quale sono state applicate le disposizioni del punto 4, è conforme ai ☒ ~~ei è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 2, è conforme ai corrispondenti~~ requisiti della ☒ presente ☒ direttiva ☒ ad esso applicabili ☒. ~~Il fabbricante appone il marchio CE sull'esplosivo e redige una dichiarazione di conformità.~~
-

↓ 93/15/CEE (nuovo)

~~2. L'organismo notificato esamina l'esplosivo e procede alle opportune prove, in conformità delle pertinenti norme di cui all'articolo 4 o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva.~~

~~L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio contrassegno di identificazione sull'esplosivo approvato e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.~~

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

2. ☒ Documentazione tecnica ☒

~~3.~~ ⇒ Il fabbricante prepara ⇐ La documentazione tecnica ⇒ e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione ⇐ deve consentire di valutare la conformità dell'esplosivo ai requisiti ☒ pertinenti ☒ ⇒ e deve comprendere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve precisare le prescrizioni applicabili e includere, se necessario ai fini della valutazione, ⇐ ~~della direttiva, nonché di comprenderne~~ il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento ☒ dell'esplosivo ☒. La documentazione ☒ tecnica, ove applicabile, ☒ contiene ☒ almeno i seguenti elementi ☒ ~~se necessario, ai fini della valutazione:~~

- a) una descrizione generale ☒ degli esplosivi ☒ ~~del prodotto;~~
-

↓ 93/15/CEE

- b) disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
-

↓ 93/15/CEE (adattato)
⇒ nuovo

- c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento dell'esplosivo ~~e il sistema di protezione;~~

- d) un elenco delle norme ~~di cui all'articolo 4,~~ armonizzate ~~in~~ e/o di altre specifiche tecniche pertinenti, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva qualora non siano state applicate ~~le~~ tali norme armonizzate ~~di cui all'articolo 4,~~ In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- e) i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati, ecc. e
- f) i rapporti sulle prove effettuate.

↓ nuovo

Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.

3. Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità del prodotto fabbricato alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

4. Verifica

L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti nelle norme armonizzate e/o nelle specifiche tecniche pertinenti, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell'esplosivo alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. In assenza di tali norme armonizzate e/o specifiche tecniche, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuati e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso sul mercato.

5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

5.1. Il fabbricante appone su ciascun prodotto che risulti conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva la necessaria marcatura di conformità quale prevista nella presente direttiva e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo.


5.2. Il fabbricante prepara una dichiarazione scritta di conformità e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è

stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'esplosivo per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Mandatario

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5 possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.



ALLEGATO III

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all'articolo 51)

Direttiva 93/15/CEE del Consiglio	(GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20)
Regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.)	Solo il punto 13) dell'allegato II.
Regolamento (CE) n. 219/2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.)	Solo il punto 2.2 dell'allegato.

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 93/15/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 4	Dall'articolo 2, paragrafo 2 all'articolo 2, paragrafo 10
Articolo 1, paragrafo 5	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 4
-	Articolo 21
-	Articolo 21
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 21
-	Articolo 21
Articolo 3	Articolo 4 e articolo 6, paragrafo 1
-	Dall'articolo 6, paragrafo 2 all'articolo 6, paragrafo 8
-	Articolo 7
-	Articolo 8
-	Articolo 9
-	Articolo 10
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 18
Articolo 4, paragrafo 2	-
Articolo 5	Articolo 19
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 19
Articolo 6, paragrafo 2	Articoli da 23 a 26

-	Articoli 28 e 39
Articolo 7, paragrafo 1	Articoli 21 e 22
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 21
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 21
-	Articolo 40
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 41 e articolo 43
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 42
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 44
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2	-
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 6	Articolo 11, paragrafo 6
Articolo 9, paragrafo 7	Articolo 11, paragrafo 5
Articolo 9, paragrafo 8	Articolo 11, paragrafo 7
Articolo 9, paragrafo 9	Articolo 11, paragrafo 8
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 5	Articolo 12, paragrafo 5
Articolo 11	Articolo 13
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2	-
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 45 e articolo 46
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 47, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 5	Articoli 45 e 46
Articolo 14, primo comma	Articolo 5
Articolo 14, secondo comma	Articolo 15, primo comma
Articolo 14, terzo comma	Articolo 15, secondo comma
Articolo 14, quarto comma	Articolo 15, terzo comma
Articolo 15	-
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 48
Articolo 18	Articolo 17
Articolo 19	Articoli 49 e 50
-	Articolo 51
-	Articolo 52
Articolo 20	Articolo 53
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Articolo 27
Allegato IV	Articolo 21
-	Allegato III
-	Allegato IV